SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 75**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 marzo 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Iris Napoli, società per azioni, in Mugnano di Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 23 febbraio 1990.

Tessiture di Nosate e San Giorgio, società per azioni, in Milano: Obbligazioni «15% - 1984/1994» sorteggiate il 5 marzo 1990.

G. Paracchi & C., società per azioni, in Torino:

Obbligazioni «Delibera assembleare 28 novembre 1975» sorteggiate il 15 febbraio 1990.

Obbligazioni «Delibera assembleare 26 gennaio 1977» sorteggiate il 15 febbraio 1990.

Obbligazioni «Delibera assembleare 9 novembre 1978» sorteggiate il 15 febbraio 1990.

Emilio Gallo & Fratello, società per azioni, in Chivasso: Obbligazioni sorteggiate il 22 febbraio 1990.

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni «Isveimer 9% - 1976/1991 - 30ª emissione» sorteggiate il 2 febbraio 1990.

Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano:

Obbligazioni «Mediobanca decennale tranches XXIII e XXIV - 1984/1994 - Tasso variabile» sorteggiate il 15 marzo 1990.

Obbligazioni «Mediobanca decennale tranches XXVII e XXVIII - 1985/1995 - Tasso variabile prefissato» sorteggiate il 15 marzo 1990.

Obbligazioni «Mediobanca decennale tranches XXV e XXVI 13,225%» sorteggiate il 15 marzo 1990.

Feraboli, società per azioni, in Vescovato: Obbligazioni sorteggiate il 25 gennaio 1990.

Società per azioni Alfe, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 13 marzo 1990.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 marzo 1990, n. 67.

Modifica all'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente le limitazioni della circolazione stradale nelle piccole isole, la cifra: «20» è sostituita dalla seguente: «50».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data à Roma, addì 23 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

La legge n. 599/1966 reca: «Limitazioni della circolazione stradale nelle piccole isole». Il testo del relativo articolo unico, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«*Articolo unico.* — Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extra urbana non superi *50* chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro per i lavori pubblici d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentite le Amministrazioni comunali interessate e le locali aziende di cura, soggiorno e turismo, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nell'isola.

I contravventori al divieto di cui al precedente comma sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila».

La sanzione dell'ammenda di cui al secondo comma dell'articolo sopra riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 è stata abrogata dell'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.

La misura minima e massima della sanzione di cui sopra è stata elevata di tre volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazioe all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. La misura attuale della sanzione è quindi «da lire centocinquantamila a lire unmilionecinquecentomila».

La legge 31 marzo 1971, n. 201, ha così disposto: «Le disposizioni della legge 20 giugno 1966, n. 599, in materia di limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole, sono applicabili anche all'isola d'Ischia indipendentemente dalla lunghezza della sua rete stradale extra-urbana».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1372):

Presentato dal sen. ONORATO ed altri il 20 ottobre 1988.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 12 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 10ª.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 22 novembre 1989.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede deliberante, il 28 novembre 1989.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il 14 dicembre 1989 e approvato il 17 gennaio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4498):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 6 febbraio 1990, con parere della commissione X.

Esaminato dalla IX commissione il 28 febbraio 1990 e approvato il 14 marzo 1990.

90G0099

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 marzo 1990.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso la clinica oculistica del centro ospedaliero di Borgo Trento di Verona.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità socio-sanitaria locale n. 25 di Verona, in data 18 dicembre 1987, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso la clinica oculistica del centro ospedaliero di Borgo Trento;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 6 ottobre 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 gennaio 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

La clinica oculistica del centro ospedaliero di Borgo Trento dell'unità socio-sanitaria locale n. 25 di Verona è autorizzata all'espletamento delle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso la sala operatoria del reparto di rianimazione del centro ospedaliero di Borgo Trento anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso le sale operatorie di oculistica site al secondo piano del padiglione geriatrico del centro ospedaliero di Borgo Trento.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Bonomi prof. Luciano, direttore della clinica oculistica dell'Università degli studi di Verona;

Tomazzoli prof.ssa Laura, aiuto universitario della clinica oculistica dell'Università degli studi di Verona;

Capperucci dott. Ugo, aiuto della clinica oculistica dell'Università degli studi di Verona;

Totolo dott. Giovanni, aiuto della clinica oculistica dell'Università degli studi di Verona;

Mecca dott.ssa Emanuela, aiuto della clinica oculistica dell'Università degli studi di Verona;

Monti dott. Paolo, aiuto della clinica oculistica dell'Università degli studi di Verona;

Scala dott. Giacomo, assistente della clinica oculistica dell'Università degli studi di Verona;

Bronzato dott. Paolo, assistente della clinica oculistica dell'Università degli studi di Verona;

Perfetti dott. Sergio, assistente della clinica oculistica dell'Università degli studi di Verona;

Marchini dott. Giorgio, assistente della clinica oculistica dell'Università degli studi di Verona;

Rigotti dott.ssa Michela, ricercatore della clinica oculistica dell'Università degli studi di Verona.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità socio-sanitaria locale n. 25 di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A1455

DECRETO 10 marzo 1990.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale di Montebelluna.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità socio-sanitaria locale n. 13 della regione Veneto, in data 27 settembre 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso la divisione oculistica dell'ospedale di Montebelluna;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 3 ottobre 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 gennaio 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

La divisione oculistica dell'ospedale di Montebelluna è autorizzata all'espletamento delle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso la sala anatomica dell'ospedale di Montebelluna anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso la sala operatoria del blocco operatorio dell'ospedale di Montebelluna.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Pullini dott. Sergio, primario della divisione oculistica dell'ospedale di Montebelluna;

Broda dott. Mannes, aiuto della divisione oculistica dell'ospedale di Montebelluna;

Parrozzani dott. Alfredo, assistente della divisione oculistica dell'ospedale di Montebelluna.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità socio-sanitaria locale n. 13 della regione Veneto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A1456

DECRETO 10 marzo 1990.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero arcispedale Sant'Anna di Ferrara.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 31 di Ferrara, in data 18 maggio 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero arcispedale Sant'Anna di Ferrara;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 5 ottobre 1989;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 gennaio 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero arcispedale Sant'Anna di Ferrara è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso la sala anatomica del presidio ospedaliero arcispedale Sant'Anna di Ferrara anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso le sale operatorie della clinica oculistica del presidio ospedaliero arcispedale Sant'Anna di Ferrara.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Rossi prof. Antonio, direttore della clinica oculistica dell'Università degli studi di Ferrara;

De Palma prof. Paolo, professore associato della clinica oculistica dell'Università degli studi di Ferrara;

Mazzeo prof.ssa Vincenzina, professore associato della clinica oculistica dell'Università degli studi di Ferrara;

Cardi dott.ssa Gabriella, aiuto ospedaliero della clinica oculistica dell'Università degli studi di Ferrara;

Fantinati dott. Stefano, aiuto ospedaliero della clinica oculistica dell'Università degli studi di Ferrara;

Tabacchi dott. Sergio, aiuto ospedaliero della clinica oculistica dell'Università degli studi di Ferrara;

Pirazzoli dott. Giovanni, aiuto ospedaliero della clinica oculistica dell'Università degli studi di Ferrara;

Scorrano dott.ssa Rita, assistente ospedaliero della clinica oculistica dell'Università degli studi di Ferrara;

Regnani dott. Pietro, assistente ospedaliero della clinica oculistica dell'Università degli studi di Ferrara;

Ravalli dott. Luca, assistente ospedaliero della clinica oculistica dell'Università degli studi di Ferrara;

Taddei Masieri dott.ssa Lucetta, assistente ospedaliero della clinica oculistica dell'Università degli studi di Ferrara;

Ferri dott. Mauro, assistente ospedaliero della clinica oculistica dell'Università degli studi di Ferrara;

Bragliani dott. Giovanni, ricercatore universitario della clinica oculistica dell'Università degli studi di Ferrara.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 31 di Ferrara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A1457

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 febbraio 1990.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, quinquennali, con godimento 1° marzo 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di

indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° marzo 1990, al prezzo di emissione di lire 97,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° settembre 1990, è pari al 6,85 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo, e nei mesi di dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a),* arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b).*

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;
b) dall'imposta sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c).*

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° settembre e al 1° marzo di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° settembre 1990 e l'ultima il 1° marzo 1995.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 1995 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° marzo 1990 e termineranno il giorno 2 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata di cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto, fra l'altro, che la Banca stessa può avvalersi di aziende e istituti di credito nonché degli operatori ammessi a partecipare alle aste dei BOT, ai sensi del decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela. La Banca d'Italia può inoltre costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 30 marzo 1990.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interessi sarà versato, con bonifico di tre giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990 -1995» «EMISSIONE 1° MARZO 1990».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990 -1995» «EMISSIONE 1° MARZO 1990».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990 -1995» «EMISSIONE 1° MARZO 1990».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1990, valutati in L. 171.243.750.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1990
Registro n. 7 Tesoro foglio n. 83

90A1441

DECRETO 20 marzo 1990.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni poliennali 12,50% di scadenza 1° ottobre 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1988, n. 541;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 1989, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° ottobre 1993;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le legende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° ottobre 1993, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, e sono numerate dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra, da quella n. 1 di scadenza 1° aprile 1990, fino a quella n. 8 di scadenza 1° ottobre 1993.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta gli stemmi delle quattro Repubbliche Marinare, disposti al centro del corpo del titolo e delle cedole nel seguente ordine: in alto a sinistra lo stemma di Venezia, in alto a destra quello di Genova in basso a sinistra quello di Amalfi e in basso a destra quello di Pisa.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dalla ripetizione, in successione alternata, degli stemi delle quattro Repubbliche Marinare opportunamente elaborati ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da un riquadro delimitato da due fili di cornice, in cui è riprodotta la Rosa dei venti con disegno stilizzato e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazioine, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino costituito da disegni geometrici complessi a forma di stelle a quattro ed otto punte, definiti da linee sottilissime e ripetuti a tappeto su tutta la superficie, su cui sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti legende: «Codice 12659», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (in chiaro su due righe) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre in chiaro su una riga) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° ottobre 1993 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1988, n. 541 e D.M. 21 settembre 1989 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (segue l'importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importi in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° ottobre 1989 - Roma, 2 ottobre 1989; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò), Il Direttore Generale (Sarcinelli), Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della legenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 794800 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale con fregi laterali, recante in sottofondo il «Bucintoro» del Guardi, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° ottobre 1993; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornice costituita da due ordini di curve geometriche regolari.

Il lato superiore della cornice è interrotto per contenere la legenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale e quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° ottobre 1993 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre - 1988, n. 541 e D.M. 21 settembre 1989 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'altro verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Al di sotto di tale spazio quadrangolare, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12659», relativa al codice ABI.

Immediatamente al di sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la legenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50%-1° ottobre 1993».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro- blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1990
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 152

90A1458

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 marzo 1990.

Inserimento della Sun Insurance Office Limited, in Genova, nell'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale in data 22 settembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 29 settembre 1989, concernente l'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Vista l'istanza in data 18 ottobre 1989 della Sun Insurance Office Limited, intesa ad ottenere il proprio inserimento nell'elenco di cui al citato decreto ministeriale del 22 settembre 1989;

Vista la nota in data 10 novembre 1989, n. 931312, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle imprese di assicurazione - ISVAP, ha comunicato che la Sun Insurance Office Limited è in possesso dei requisiti richiesti dalla citata legge 10 giugno 1982, n. 348, e che pertanto l'istanza della società può essere accolta;

Ritenuto quindi di accogliere l'istanza in parola;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la Sun Insurance Office Limited, con sede legale in Genova, è inserita nell'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1989, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1444

DECRETO 19 marzo 1990.

Autorizzazione alla Norwich Union Fire Insurance Society Limited, con sede in Norwich (Regno Unito) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad estendere nel territorio della Repubblica italiana l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, già concesse alla «Norwich Union Fire Insurance Society Ltd.», con sede in Norwich (Regno Unito) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano;

Viste le istanze in data 4 luglio, 9 agosto e 2 ottobre 1989, con le quali la «Norwich Union Fire Insurance Society Ltd.», con sede in Norwich (Regno Unito) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 13 dicembre 1989, n. 931445, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla rappresentanza anzidetta;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 febbraio 1990;

Decreta:

La «Norwich Union Fire Insurance Society Ltd.», con sede in Norwich (Regno Unito) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica italiana, l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami: «altri danni ai beni», relativamente ai rischi di montaggio e guasti macchine; «r.c. autoveicoli terrestri»; «r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali», relativamente ai rischi rientranti nell'assicurazione obbligatoria; «perdite pecuniarie di vario genere», relativamente al rischio di ritiro patente; «tutela giudiziaria», limitatamente al rischio di ritiro patente.

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa adotterà fino al 30 aprile 1990 le tariffe di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 11 in data 26 aprile 1989, con una misura dei caricamenti pari al 29%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1459

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 marzo 1990.

Definizione e coordinamento, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel corso del 1990, con il concorso comunitario.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse, istituito con l'art. 5 della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito nella legge 19 novembre 1987, n. 471, concernente la flotta peschereccia italiana nonché interventi urgenti in materia di enti portuali;

Vista la legge 19 luglio 1988, n. 278, concernente la flotta peschereccia italiana;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente i provvedimenti finanziari per le regioni a statuto ordinario, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento delle funzioni alle regioni stesse;

Vista la propria delibera in data 12 settembre 1989, con la quale è stato determinato, ai sensi del primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183, il fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione delle politiche comunitarie;

Considerato che le regioni e province autonome possono per la predisposizione dei propri documenti di bilancio fare riferimento, per le esigenze finanziarie non assicurate da risorse proprie, da somministrazioni pregresse o da leggi di settore, al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183/1987, compatibilmente con le disponibilità del Fondo stesso;

Considerato che per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183 possono essere finanziati, dalle competenti autorità, solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Delibera:

Per il settore «Agricoltura», per il quale con la propria delibera del 12 settembre 1989, è stata data applicazione al comma 1 dell'art. 3 della citata legge n. 183, le linee di intervento e i collegati volumi finanziari sono riportati nell'allegato *A*.

Per il settore «Marina mercantile», per il quale con la propria delibera del 12 settembre 1989, è stata data applicazione al comma 1 dell'art. 3 della citata legge n. 183, le linee di intevento e i collegati volumi finanziari sono riportati nell'allegato *B*.

Le competenti autorità provvedono al finanziamento degli interventi previsti nella presente delibera; eventuali esigenze di diversa allocazione delle risorse, onde sovvenire a comprovate necessità di modifiche dei programmi, potranno formare oggetto — se tempestivamente evidenziate — di ulteriori determinazioni del Comitato.

ALLEGATO *A*

«Agricoltura»

1. Le azioni concernono interventi di natura infrastrutturale e strutturale, per piani di sviluppo di settore nonché quelli a sostegno dei redditi.

2. Per gli interventi indicati al precedente punto 1, sono autorizzati impegni di spesa fino a un importo complessivo di lire 900 miliardi, come specificato nella tabella 1, fermo restando l'obbligo di utilizzo di somministrazioni preesistenti allo stesso titolo. Detto importo è comprensivo della spesa relativa alle azioni per le quali provvede direttamente il Fondo di rotazione.

TABELLA 1

	Milioni di lire
Valle d'Aosta	5.685
Piemonte	62.985
Liguria	12.305
Lombardia	57.407
Provincia autonoma di Bolzano	13.316
Provincia autonoma di Trento	12.750

	Milioni di lire
Friuli-Venezia Giulia	12.000
Veneto	36.078
Emilia-Romagna	55.796
Toscana	77.216
Umbria	23.723
Marche	23.685
Lazio	38.310
Abruzzo	21.662
Molise	9.637
Campania	17.158
Puglia	55.629
Basilicata	24.038
Calabria	39.828
Sicilia	40.447
Sardegna	22.145
Totale regioni	661.800
Ministero dell'agricoltura e delle foreste	83.200
Totale parziale	745.000
Fondo di rotazione	155.000
Totale generale	900.000

3. I massimali di impegno sopra indicati sono imputabili ai diversi regolamenti comunitari secondo quanto riportato dalla tabella 2. Eventuali variazioni compensative tra i diversi regolamenti potranno essere assunte, all'interno di ogni singola regione, solo se concordate fra Ministero dell'agricoltura e delle foreste e regione interessata, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ne darà comunicazione al CIPE e al Fondo di rotazione.

TABELLA 2

Linee dell'intervento finanziario per l'attuazione dei regolamenti CEE nel 1990 - massimali d'impegno

Regolamenti

Regioni	797/85	355/77	1204/82	1944/81	1401/86	3529/86	1360/78	1654/86	3528/86	(milioni di lire) Totale
Valle d'Aosta	4.000	—	—	55	1.500	130	—	—	—	5.685
Piemonte	50.000	3.485	—	—	7.500	1.000	1.000	—	—	62.285
Liguria	8.000	2.005	—	—	—	300	500	1.500	—	12.305
Lombardia	40.000	8.747	—	—	7.500	1.000	—	—	160	57.407
Provincia autonoma di Bolzano	7.000	2.016	—	—	4.100	—	—	—	200	13.316
Provincia autonoma di Trento	7.000	1.750	—	—	4.000	—	—	—	—	12.750
Friuli-Venezia Giulia	8.000	—	—	—	2.400	500	400	—	700	12.000
Veneto	25.000	3.178	—	—	6.000	1.000	—	—	900	36.078
Emilia-Romagna	47.000	6.296	—	—	—	500	2.000	—	—	55.796
Toscana	20.000	2.816	—	—	—	700	3.500	50.000	200	77.216
Umbria	13.000	2.223	—	—	—	—	500	8.000	—	23.723
Marche	16.000	5.185	—	—	—	—	2.500	—	—	23.685
Lazio	10.000	4.810	—	—	—	—	1.500	22.000	—	38.310
Abruzzo	20.000	662	—	—	—	—	1.000	—	—	21.662
Molise	7.000	1.637	—	—	—	1.000	—	—	—	9.637
Campania	10.000	1.658	—	4.000	—	1.500	—	—	—	17.158
Puglia	45.000	1.629	9.000	—	—	—	—	—	—	57.629
Basilicata	18.000	1.538	2.000	—	—	—	2.500	—	—	24.038
Calabria	19.000	1.828	19.000	—	—	—	—	—	—	39.828
Sicilia	9.000	1.447	30.000	—	—	—	—	—	—	40.447
Sardegna	20.000	2.145	—	—	—	—	—	—	—	22.145
Totale regioni	403.000	55.055	60.000	4.055	33.000	7.630	15.400	81.500	2.160	661.800

Ministero dell'agricoltura e delle foreste e AIMA - Regolamenti

	797/85 2052/88	355/77	270/79	1859/82	1035/72	2302/86				
Importi	10.000	23.000	25.000	5.200	5.000	15.000	—	—	—	83.200

Fondo di rotazione - Regolamenti

	1094/88	1442/88	456/80	1944/81	4115/88					
Importi	75.000	60.000	3.000	2.000	15.000	—	—	—	—	155.000
Totale generale										900.000

4. Il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 provvederà alle relative erogazioni nel limite massimo di lire 600 miliardi (*), comprensivo anche della spesa di lire 155 miliardi connessa con l'attuazione dei regolamenti per i quali provvede direttamente il Fondo.

5. I trasferimenti alle regioni e province autonome sono effettuati sulla base di apposite richieste trasmesse al Fondo di rotazione, per il tramite del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ne effettua il preventivo esame. Dette richieste dovranno essere corredate da apposita documentazione, da cui risulta che le stesse afferiscono a provvedimenti di impegno per i quali è individuato il beneficiario finale.

6. Restano valide le indicazioni di cui al punto 13 della delibera del CIPE del 2 maggio 1989, concernente il riparto degli stanziamenti relativi alla legge n. 752/1986.

7. Per l'attuazione, nel 1990, dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1094/88, n. 1442/88, n. 456/80 e n. 4115/88, il Fondo di rotazione provvede, come indicato nella tabella n. 2, nei limiti, rispettivamente, di lire 75 miliardi, lire 60 miliardi, lire 3 miliardi e lire 15 miliardi. È previsto, inoltre, un accantonamento di lire 2 miliardi per l'attuazione del regolamento CEE del Consiglio n. 1944/81 da utilizzare secondo modalità da concordare con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Variazioni compensative concordate tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Fondo di rotazione potranno essere operate, tra gli stanziamenti destinati ai predetti regolamenti, in rapporto alle reali esigenze attuative degli stessi.

8. All'attuazione dei regolamenti CEE n. 1094/88 e n. 1442/88 si provvede sulla base delle modalità determinate dalla delibera CIPE 12 settembre 1989, che restano confermate.

9. All'attuazione dei regolamenti CEE n. 4115/88 e 456/80 si provvede sulla base delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, definite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Fondo di rotazione. Possono essere estese ai predetti regolamenti, nonché al regolamento n. 1944/81, le procedure di cui alla citata delibera CIPE del 12 settembre 1989, ivi compreso il ricorso, mediante stipula di apposita convenzione, al servizio di un istituto di credito.

(*) Nel 1990 potranno essere utilizzati solo 450 miliardi.

ALLEGATO *B*

«Marina mercantile»

1. Le linee di intervento finanziario per l'attuazione delle iniziative attivate nell'ambito dei regolamenti comunitari in materia di pesca marittima sono specificate nella tabella 3, con riferimento alle azioni ivi indicate.

2. Per le finalità di cui al precedente punto 1, il Ministero della Marina mercantile si avvale:

a) dello stanziamento previsto dall'art. 6 della legge n. 278/1988, pari, per l'anno 1990, a lire 50 miliardi di cui 20 miliardi a carico del Fondo di rotazione;

b) dell'importo di lire 19 miliardi, quale quota residuale dell'assegnazione di lire 39,440 miliardi disposta con decreto ministeriale in data 3 novembre 1988, a carico del conto di tesoreria di cui alla legge n. 863/1977 e, quindi, per effetto dell'art. 5 della legge n. 183/1987, a carico del Fondo di rotazione;

c) dell'ulteriore accesso al Fondo di rotazione nel limite massimo di lire 35 miliardi. I relativi trasferimenti saranno effettuati sulla base di richieste appositamente corredate della decisione comunitaria di approvazione degli interventi.

TABELLA 3

Linee dell'intervento finanziario per l'attuazione dei regolamenti comunitari nel settore della pesca per l'anno 1990 - milioni di lire

Azioni	Regolamenti CEE n. 355/77 e n. 3722/85	Regolamento CEE n. 4028/86	Totale
Iniziative di natura strutturale	20.600	19.000	39.600
Schedario comunitario naviglio da pesca	—	6.000	6.000
Fermo temporaneo dei navigli	—	46.000	46.000
Fermo definitivo dei navigli	—	35.000	35.000
Totale	20.600	106.000	126.600

Roma, addì 15 marzo 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A1460

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

POLITECNICO DI TORINO

DECRETO RETTORALE 21 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico di Torino;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visti i pareri favorevoli del Consiglio universitario nazionale rispettivamente del 20 gennaio 1989, 21 gennaio 1989 e 20 maggio 1989;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Dopo l'art. 42 del titolo V dello statuto vigente e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione delle scuole dirette a fini speciali in «elettronica industriale di potenza», «integrazione fra progettazione e produzione nell'industria meccanica», «cantieristica negli scavi in sotterraneo ed a cielo aperto», «materiali metallici non ferrosi», «tecnologia della produzione petrolifera» e «biotecnologie e tecnologie alimentari».

Art. 43.

Scuola diretta a fini speciali in elettronica industriale di potenza

La scuola ha lo scopo ed il compito di preparare personale con competenze specifiche in un settore ad alto contenuto tecnologico e soggetto a forti spinte innovative, quale quello dell'elettronica industriale e di potenza.

La scuola intende fornire le basi e le conoscenze necessarie per la costruzione, l'impiego e l'esercizio delle strutture elettroniche di potenza per la parzializzazione e la regolazione dell'energia elettrica ai fini generali e di conversione elettromeccanica, e delle apparecchiature elettroniche ausiliarie indirizzate ai processi di produzione ed automazione industriale.

Al compimento dei corsi e del tirocinio professionale agli iscritti che supereranno l'esame finale sarà rilasciato il diploma di «esperto in elettronica industriale di potenza».

Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di tre anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di esercitazioni pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili (sia in ambito universitario che per acquisizione attraverso convenzioni con enti pubblici e privati), la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in venti per ciascun anno di corso e per un totale di sessanta studenti.

Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino e il dipartimento di elettrotecnica, con il supporto del dipartimento di elettronica e i dipartimenti interessati alla sua attivazione per i rispettivi campi di competenza didattica, senza escludere la possibilità di avvalersi anche di prestazioni da parte di persone estranee al Politecnico di Torino.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

istituzioni di matematica I;
elementi di fisica;
elementi di meccanica;
istituzioni di matematica II;
elettrotecnica applicata;
elementi di informatica e programmazione.

2° Anno:

elementi di elettronica;
macchine elettriche;
controlli automatici;
elettronica di potenza I;
* un insegnamento a scelta tra quelli opzionali.

3° Anno:

elettronica di potenza II;
azionamenti elettrici;
* un insegnamento a scelta tra quelli opzionali;
* un insegnamento a scelta tra quelli opzionali;
* un insegnamento a scelta tra quelli opzionali;
* un insegnamento a scelta tra quelli opzionali.

Insegnamenti opzionali:

elementi di tecnica aziendale;
elementi di economia;
azionamenti per robotica;
azionamenti industriali;
sistemi a microprocessore;
trasduttori;
applicazioni industriali dell'elettrotecnica;
applicazioni industriali dell'elettronica di potenza;
automazione industriale;
macchine elettriche speciali;
dispositivi elettromagnetici per la conversione;
sicurezza degli impianti ad impatto ambientale.

Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso e in attività sperimentali.

Tutti gli insegnamenti sono svolti su ordinamento semestrale.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.

È obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente, di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali del terzo anno, ed ha la durata di almeno ottanta ore.

Il Politecnico, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

A seguito di specifica convenzione, la scuola potrà essere attivata anche in sede decentrata ad Alessandria.

Art. 44.

Scuola diretta a fini speciali in integrazione fra progettazione e produzione nell'industria meccanica

La scuola diretta a fini speciali in integrazione fra progettazione e produzione nell'industria meccanica ha il compito di preparare, in ambito universitario, personale con competenze professionali tecnico-industriali in grado di affrontare le nuove esigenze poste dall'integrazione della produzione meccanica, che richiedono di disporre di metodologie e strumenti che consentano una integrazione sistematica fra la progettazione del prodotto ed il sistema di produzione, in modo da conseguire una soluzione globalmente ottimizzata.

Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di tre anni accademici nel corso dei quali è previsto anche un periodo di tirocinio presso strutture aziendali coordinato da docenti della scuola stessa. Al compimento dei corsi e del tirocinio professionale, agli iscritti che supereranno l'esame finale sarà rilasciato il diploma di «esperto in integrazione fra progettazione e produzione nell'industria meccanica».

Il primo ed il secondo anno di corso prevedono non meno di trecento ore di insegnamento teorico e non meno di trecento ore di esercitazioni di carattere applicativo e di attività pratiche guidate. Nel terzo anno le ore di insegnamento teorico saranno non meno di duecento, quelle di esercitazioni ed attività pratiche non meno di duecento; seguirà un periodo di tirocinio della durata di non meno di duecento ore.

Il numero massimo degli allievi che ogni anno possono iscriversi al primo anno di corso è fissato in venti unità, per cui complessivamente sessanta è il numero massimo per gli iscritti regolari nell'intero corso di studi.

Concorrono alla formazione della scuola la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino e tutti i dipartimenti ed istituti interessati alla scuola stessa. La scuola potrà avvalersi di idonee strutture ed attrezzature acquisite anche a seguito di convenzioni.

L'anno scolastico è articolato in due periodi didattici in ciascuno dei quali gli insegnamenti sono impartiti in modo intensivo. Gli insegnamenti, con la loro estensione giuridica (A) annuale, (S) semestrale, sono i seguenti:

1° Anno:

elementi di analisi matematica;

elementi di geometria analitica e descrittiva;

informatica di base (S);

grafica assistita;

elettrotecnica;

tecnologia dei materiali;

elementi di termotecnica (S);

elementi di meccanica e sistemi meccanici.

2° Anno:

elementi di analisi delle sollecitazioni e di progettazione meccanica;

lavorazioni meccaniche;

disegno assistito al calcolatore;

controllo numerico delle M.U.;

sensorizzazione ed interfacciamento dei sistemi meccanici;

produzione assistita dal calcolatore;

robot, manipolazioni e montaggi automatici;

3° Anno:

sistemi integrati di produzione;

programmazione e controllo della produzione;

progettazione assistita dal calcolatore;

pianificazione della progettazione.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Il tirocinio, che si svolge sotto la guida ed il coordinamento di uno o più docenti designati dal consiglio della scuola, consiste nella partecipazione, per un periodo non inferiore a duecento ore, o allo sviluppo di un'attività applicativa, effettuato presso strutture universitarie, centri di ricerca, enti o ditte italiane o straniere.

La frequenza ai corsi ed al tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami delle varie materie di insegnamento consistono in una prova orale eventualmente preceduta da una prova scritta.

Essi si svolgono nel rispetto della normativa vigente riguardante gli esami universitari di profitto.

L'iscrizione regolare al secondo anno di corso richiede il superamento di almeno cinque esami di discipline del primo anno; l'iscrizione regolare al terzo anno richiede il superamento degli insegnamenti del primo anno e di tre del secondo. Al termine del corso, superati tutti gli esami delle materie di insegnamento ed espletato il periodo di tirocinio con giudizio favorevole, gli allievi sono ammessi all'esame finale di diploma, comprendente la discussione di un elaborato su argomenti di carattere tecnico-professionale, scelti di preferenza tra quelli approfonditi durante il periodo di tirocinio.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola e le modalità di ammissione previste dalle leggi vigenti.

Art. 45.

Scuola diretta a fini speciali in cantieristica negli scavi in sotterraneo ed a cielo aperto

La scuola ha il compito di preparare persone con competenza sui problemi organizzativi e produttivi dei cantieri di scavo in genere, sia per fini civili sia per fini minerari, ed in grado di condurre prove e controlli — in laboratorio ed in situ — anche su ciò che riguarda la sicurezza del lavoro e la tutela ambientale.

La scuola rilascia il diploma di «esperto in cantieristica negli scavi in sotterraneo ed a cielo aperto».

Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di tre anni.

Ciascun anno prevede non meno di cinquecentocinquanta ore di impegno fra attività didattiche in aula ed applicazione esercitativa in laboratorio od in cantiere.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti pari a venti per ciascun anno di corso e per un totale di sessanta studenti.

Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, il dipartimento di georisorse e territorio, con la collaborazione dei dipartimenti di matematica, energetica, elettrotecnica, secondo le specifiche competenze.

Nel manifesto degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali e semestrali come in appresso indicato):

1° Anno:

istituzioni di matematica;

geometria analitica e descrittiva (S);

informatica di base;

fisica tecnica e macchine termiche (S);

meccanica e fluido-dinamica applicate;

elettrotecnica;

elementi di geologia e di geologia applicata.

2° Anno:

caratterizzazione fisica delle rocce (S);

tecnica e meccanizzazione dell'abbattimento;

scudi e frese di scavo (S);

impianti e trasporti di cantiere;

stabilità degli scavi;

opere in sotterraneo;

elementi di meccanica dei terreni e delle rocce.

3° Anno:

organizzazione di cantiere e contabilità aziendale;

misure e controlli geomeccanici e topografici;

impianti di comminuzione e classificazione (S);

valorizzazione dei minerali industriali (S);

valorizzazione delle pietre ornamentali (S);

ergonomia, sicurezza e controlli ambientali di cantiere;

automazione, regolazione e controlli di macchine ed impianti (S).

Gli insegnamenti sono tutti propri della scuola.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

L'attività pratica comporta lo svolgimento di esercitazioni teoriche e/o pratiche nell'ambito degli insegnamenti suddetti; essa verrà valutata nell'ambito degli esami degli insegnamenti stessi.

Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un periodo di lavoro di almeno centoventi ore per anno di corso da effettuare presso cantieri di scavo in sotterraneo od a cielo aperto; lo studente dovrà presentare una relazione sul lavoro svolto che verrà sottoposto ad un esame di verifica.

La frequenza ai corsi ed al tirocinio pratico è obbligatoria e deve raggiungere almeno il 75% per ciascun insegnamento e per il tirocinio.

Gli esami dei corsi e di tirocinio pratico consistono in un colloquio integrato eventualmente da una prova scritta e pratica volta ad accertare la preparazione del candidato. Essi si svolgono ciascuno dopo il termine dei corsi o del tirocinio e possono essere ripetuti al massimo una sola volta nell'anno.

Per essere ammessi all'anno successivo, bisogna aver superato tutti gli esami dell'anno precedente salvo al massimo due (ogni semestrale conta per metà esame di un corso annuale).

L'esame di diploma consiste nella discussione di un elaborato scritto.

Art. 46.

Scuola diretta a fini speciali
in materiali metallici non ferrosi

La scuola diretta a fini speciali in «materiali metallici non ferrosi» ha il compito di preparare, in ambito universitario, personale con competenze professionali tecnico-industriali nel settore dei materiali metallici non ferrosi.

La scuola intende fornire le basi teoriche e soprattutto le conoscenze tecnologiche necessarie per la produzione, il corretto impiego e l'ulteriore sviluppo di materiali metallici nei quali il ferro non costituisca l'elemento prevalente.

Rientrano in questo campo i materiali impiegati nel settore dei prodotti per gioielleria.

Un altro settore di grande interesse concerne i materiali metallici per impieghi in campo automobilistico, aeronautico e spaziale con particolare riferimento sia alle superleghe sia alle leghe a base di alluminio, magnesio o titanio sia ai materiali compositi con matrici metalliche in leghe leggere.

Il corso di studi ha la durata di tre anni accademici nel corso dei quali, è previsto anche un periodo di tirocinio presso strutture aziendali coordinato da docenti della scuola stessa. Al compimento dei corsi e del tirocinio professionale, agli iscritti che supereranno l'esame finale sarà rilasciato il diploma universitario di «esperto in materiali metallici non ferrosi».

Il primo ed il secondo anno di corso prevedono non meno di duecentocinquanta ore di insegnamento prevalentemente teorico e non meno di trecento ore di esercitazioni di carattere applicativo e di attività pratiche guidate. Nel terzo anno le ore di insegnamento prevalentemente teorico saranno non meno di centocinquanta; quelle di esercitazioni ed attività pratiche guidate non meno di cento mentre il periodo di tirocinio avrà una durata non inferiore a trecento ore.

La frequenza ai corsi e al tirocinio pratico è obbligatoria.

L'anno accademico è articolato in due periodi didattici in ciascuno dei quali gli insegnamenti sono impartiti in modo intensivo anche se di durata non necessariamente uguale.

Il numero massimo degli allievi che ogni anno possono iscriversi al primo anno di corso è fissato in venti unità, per cui complessivamente sessanta è il numero massimo ammissibile per gli iscritti regolari nell'intero corso di studi.

Concorrono alla formazione della scuola la facoltà di ingegneria e i dipartimenti interessati alla sua attivazione per i rispettivi campi di competenza didattica, senza escludere la possibilità di avvalersi anche di prestazioni da parte di persone estranee al Politecnico di Torino.

Nel manifesto degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

1° Anno - I semestre:

istituzioni di matematica;

elementi di informatica e programmazione;

chimica e mineralogia.

1° Anno - II semestre:

elementi di fisica;

materiali;

disegno con calcolatore.

2° Anno - I semestre:

scienza dei metalli;

tecnologie meccaniche;

elettrotecnica applicata.

2° Anno - II semestre:

tecnologie dei materiali;

analisi e prove sui materiali;

tecnologie elettrochimiche.

3° Anno - I semestre:

sicurezza degli impianti e impatto ambientale;

elementi di economia (ridotto);

elementi di tecnica aziendale (ridotto);

insegnamento a scelta tra quelli opzionali.

3° Anno - II semestre:

tirocinio pratico.

Insegnamenti opzionali:

materiali per alte temperature;

materiali compositi a matrice metallica;

elementi di disegno tecnico;

elementi di meccanica applicata alle macchine e macchine;

sistemi di produzione.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Gli esami delle varie materie di insegnamento consistono in una prova orale eventualmente preceduta da una prova scritta.

Essi si svolgono nel rispetto della normativa vigente riguardante gli esami universitari di profitto.

L'iscrizione regolare al secondo anno di corso richiede il superamento di almeno cinque esami del primo anno; l'iscrizione regolare al terzo anno richiede il superamento degli esami del primo anno e di almeno quattro esami del secondo anno. Al termine del corso, superati tutti gli esami ed espletato il periodo di tirocinio con giudizio favorevole, gli allievi sono ammessi all'esame finale di diploma comprendente la discussione di un elaborato su argomenti di carattere tecnico-professionale scelti di preferenza tra quelli approfonditi durante il periodo di tirocinio.

Il Politecnico, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici o privati per acquisire risorse finanziarie o la disponibilità di strutture extrauniversitarie o di attrezzature per lo svolgimento dell'attività della scuola ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1984, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

A seguito di specifica convenzione la scuola potrà essere attivata in sede decentrata ad Alessandria.

Art. 47.

Scuola diretta a fini speciali
in tecnologia della produzione petrolifera

La scuola impartisce agli allievi una formazione tecnico-pratica su problemi di base e applicativi inerenti alle attività petrolifere, con particolare riguardo alla predisposizione e conduzione delle operazioni necessarie e alla valutazione dei risultati ottenuti, relativamente alla ricerca, al reperimento e allo sfruttamento razionale dei giacimenti di idrocarburi in terraferma e in mare.

Al compimento dei corsi e del tirocinio, agli iscritti che supereranno l'esame finale, sarà rilasciato il diploma di «esperto in tecnologia della produzione petrolifera».

Alla scuola sono ammessi diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, secondo le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea.

Il corso di studi ha la durata di tre anni.

Ciascun anno prevede circa quattrocento ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti.

Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di ingegneria ed i dipartimenti interessati, secondo le specifiche competenze.

Gli insegnamenti sono i seguenti (S per semestrale):

1° Anno:

matematica I;

economia della produzione (S);

calcolo numerico;

elementi di petrografia e litografia (S);

geologia degli idrocarburi;

disegno per la cantieristica (S);

principi di meccanica;

principi di idraulica (S).

2° Anno:

principi di elettrotecnica;

matematica II;

sfruttamento ottimale dei giacimenti di idrocarburi (S);

apparecchiature per la perforazione e la produzione degli idrocarburi;

redditività degli investimenti nell'industria petrolifera (S);

organizzazione aziendale e sicurezza del lavoro;

fango di perforazione (S);

sensorizzazione delle variabili di controllo e sperimentazione (S).

3° Anno:

carotaggi geofisici e geofisica sismica (S);

trattamento di campo degli idrocarburi (S);

metodi avanzati per il recupero degli idrocarburi;

condotta delle operazioni petrolifere;

la perforazione petrolifera in mare;

la produzione petrolifera in mare.

L'attività pratica comporta lo svolgimento di esercitazioni teorico-pratiche nell'ambito degli insegnamenti suddetti, da valutare in sede dei rispettivi esami, nonché un tirocinio, da svolgersi in due periodi di almeno centocinquanta ore, rispettivamente dopo il 1° e il 2° anno, presso cantieri petroliferi; lo studente dovrà presentare una relazione sul lavoro svolto in ciascuno dei due periodi ad un docente designato dal consiglio della scuola, per l'opportuna valutazione ai fini della carriera scolastica.

La frequenza ai corsi ed al tirocinio è obbligatoria. Gli esami dei corsi consistono in un colloquio, integrati eventualmente da una prova scritta e una pratica; possono essere ripetuti al massimo una volta nell'anno.

Per essere ammessi all'anno successivo di corso, si richiede che siano superati gli esami dell'anno precedente, eccettuate al massimo le prove di due materie annuali o equivalenti.

L'esame di diploma consiste nella discussione di un elaborato scritto, svolto sotto la guida di un docente.

Art. 48.

Scuola diretta a fini speciali in biotecnologie e tecnologie alimentari

La scuola diretta a fini speciali di «biotecnologie e tecnologie alimentari» ha il compito di preparare, in ambito universitario, personale con competenze tecnico-professionali nel settore biochimico ed alimentare.

Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di tre anni accademici nel corso dei quali è previsto anche un periodo di tirocinio presso strutture aziendali coordinato da docenti della scuola stessa. Al compimento dei corsi e del tirocinio professionale, agli iscritti che supereranno l'esame finale sarà rilasciato il diploma di «esperto in biotecnologie e tecnologie alimentari».

Il primo ed il secondo anno di corso prevedono non meno di duecento ore di insegnamento teorico e non meno di duecento ore di esercitazioni di carattere applicativo e di attività pratiche guidate. Nel terzo anno le ore di insegnamento teorico saranno non meno di centocinquanta, quelle di esercitazioni ed attività pratiche non meno di centocinquanta; seguirà un periodo di tirocinio della durata di non meno di trecento ore.

Il numero massimo degli allievi che ogni anno possono iscriversi al primo anno di corso è fissato in quindici unità, per cui complessivamente quarantacinque è il numero massimo ammissibile per gli iscritti regolari nell'intero corso di studi.

Concorrono alla formazione della scuola la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, il dipartimento di scienza dei materiali e ingegneria chimica e gli altri dipartimenti ed istituti interessati alla scuola stessa.

La scuola potrà avvalersi di idonee strutture ed attrezzature acquisite anche a seguito di convenzioni.

L'anno scolastico è articolato in due periodi didattici in ciascuno dei quali gli insegnamenti sono impartiti in modo intensivo. Gli insegnamenti sono i seguenti:

1° Anno:

I semestre:

matematica I;
fisica;
chimica generale ed inorganica;

II semestre:

matematica II;
chimica organica;
biologia generale.

2° Anno:

I semestre:

biochimica;
chimica fisica e termotecnica;
principi di ingegneria biochimica;

II semestre:

microbiologia generale e micologia;
genetica e fondamenti di ingegneria genetica;
ecologia generale.

3° Anno:

I semestre:

impianti alimentari;
processi biologici industriali;
cinetica e reattoristica biochimica;

II semestre:

principi di farmacologia;
tossicologia e dietologia;
impianti biochimici;
impianti di trattamento degli scarichi.

L'attività pratica comporta sia lo svolgimento di esercitazioni di laboratorio sia la gestione di processi su impianti di tipo pilota o industriale.

Il tirocinio, che si svolge sotto la guida ed il coordinamento di uno o più docenti designati dal consiglio della scuola, consiste nella partecipazione per un periodo non inferiore a trecento ore, ad una sperimentazione su impianti tessili e potrà essere effettuato presso strutture universitarie, centri di ricerca, enti o ditte italiane o straniere.

La frequenza ai corsi ed al tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami delle varie materie di insegnamento consistono in una prova orale eventualmente preceduta da una prova scritta.

Essi si svolgono nel rispetto della normativa vigente riguardante gli esami universitari di profitto.

L'iscrizione regolare al secondo anno di corso richiede il superamento di almeno cinque esami di discipline del primo anno; l'iscrizione regolare al terzo anno richiede il superamento di almeno sette esami di insegnamenti del primo anno e di tre del secondo. Al termine del corso, superati tutti gli esami delle materie di insegnamento ed espletato il periodo di tirocinio con giudizio favorevole, gli allievi sono ammessi all'esame finale di diploma, comprendente la discussione di un elaborato su argomenti di carattere tecnico-professionale, scelti di preferenza tra quelli approfonditi durante il periodo di tirocinio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, addì 21 settembre 1989

Il rettore: ZICH

90A1447

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 23 febbraio 1990, n. **1092/VIA/A.0.13.1.**

Integrazione della circolare 11 agosto 1989 del Ministero dell'ambiente, concernente: «Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; modalità dell'annuncio su quotidiani».

Ad integrazione della circolare 11 agosto 1989 del Ministero dell'ambiente, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 1989 - serie generale - n. 201, si rende noto che la specificazione dell'ufficio regionale competente della regione Calabria per il deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione e delle eventuali istanze, osservazioni o pareri da presentare, entro trenta giorni, al Ministero dell'ambiente, al Ministero dei beni culturali ed ambientali ed alla regione ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è la seguente:

Regione Calabria: sezione beni ambientali - Nucleo per la valutazione di compatibilità ambientale dell'assessorato regionale all'urbanistica e territorio, via delle Repubbliche Marinare, 88063 - Catanzaro Lido (Catanzaro).

Il Ministro: RUFFOLO

90A1461

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 9 marzo 1990:

Romano Laura, notaio residente nel comune di Guardia Lombardi, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Lioni, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lojodice Federico, notaio residente nel comune di Corato, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Bari, con l'anzidetta condizione;

Speranza Pietro, notaio residente nel comune di Valenzano, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Conversano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Minichiello Antonietta, notaio residente nel comune di Bovino, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Grottaminarda, distretto notarile di Benevento, con l'anzidetta condizione;

Tonclli Federico, notaio residente nel comune di Pievepelago, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Budrio, distretto notarile di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Tosi Umberto, notaio residente nel comune di Cento, distretto notarile di Ferrara, è trasferito nel comune di San Pietro in Casale, distretto notarile di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Quaranta Hèna, notaio residente nel comune di Isernia, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Bojano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Catanese Filomena, notaio residente nel comune di Lecce, è trasferito nel comune di Mignano Monte Lungo, distretto notarile di Cassino, con l'anzidetta condizione;

Musso Mario, notaio residente nel comune di Borgo San Dalmazzo, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Cuneo, con l'anzidetta condizione;

Caggiano Ennio, notaio residente nel comune di San Polo d'Enza, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Cudia Ernesto, notaio residente nel comune di Stia, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Firenzuola, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Maciariello Claudio, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito nel comune di Latina, con l'anzidetta condizione;

Natoli Teresa Luisa Maria, notaio residente nel comune di Sant'Angelo di Brolo, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Gioiosa Marea, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Crestetto Roberta, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Bollate, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Renta Salvatore, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Scognamiglio Adriana, notaio residente nel comune di Desio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Carpentieri Antonio, notaio residente nel comune di Carovigno, distretto notarile di Brindisi, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Porta Luciano, notaio residente nel comune di Bari, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Testa Lucio, notaio residente nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione; notaio residente nel comune di

Malatesta Laurini Adele, notaio residente nel comune di Sant'Arcangelo, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Pozzuoli, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Caravaglios Raffaele, notaio residente nel comune di Castellaneta, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di San Giorgio a Cremano, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Rizzo Dario, notaio residente nel comune di Cammarata, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Bellini Carlo, notaio residente nel comune di Parma, è trasferito nel comune di Poggio Mirteto, distretto notarile di Rieti, con l'anzidetta condizione;

Capasso Alberto Vladimiro, notaio residente nel comune di Sorano, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Brugnoli Patrizia, notaio residente nel comune di Figline Valdarno, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Caccia Antonio, notaio residente nel comune di Roccaraso, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Gerbo Francesco, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Grimaldi Nicola, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Buonocore Ermanno, notaio residente nel comune di Montesano sulla Marcellana, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Rotondano Rosalia, notaio residente nel comune di Montecorvino Rovella, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Dongiacomo Nicola, notaio in Lucca, è trasferito nel comune di Capriati a Volturno, distretto notarile Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione;

Perrone Emanuele, notaio residente nel comune di San Giorgio La Molara, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Roccamonfina, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione;

Chieffi Alberto, notaio residente nel comune di Marradi, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Colle di Val d'Elsa, distretto notarile di Siena, con l'anzidetta condizione;

Zanchi Mario, notaio residente nel comune di Castelnuovo Berardenga, distretto notarile di Siena, e trasferito nel comune di Siena, con l'anzidetta condizione.

Con decreti ministeriali 22 marzo 1990:

il decreto ministeriale 9 marzo 1990 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Grimaldi Nicola alla sede di Roma;

Minnella Angela, notaio residente nel comune di Piazza Armerina, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 9 marzo 1990 e annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Chieffi Alberto alla sede di Colle di Val d'Elsa, distretto notarile di Siena;

Magnano San Lio Emanuele, notaio assegnato d'ufficio nel comune di Taranto, è trasferito nel comune di Biancavilla, distretto notarile di Catania, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giunta Adele, notaio residente nel comune di Pisa, è trasferito nel comune di Paternò, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione.

90A1498

Rinvio della pubblicazione del testo del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 38, recante: «Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie».

Per esigenze tecniche la pubblicazione del testo del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 38, prevista in data odierna, è differita al giorno 28 aprile 1990.

90A1462

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazione allo statuto della fondazione Adriano Olivetti, in Ivrea

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1989, su proposta del Ministro dell'interno, la fondazione Adriano Olivetti, con sede in Ivrea, viene autorizzata a modificare l'art. 20 dello statuto, giusta delibera del consiglio di amministrazione in data 13 aprile 1988.

90A1450

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in beni mobili per un valore di circa L. 672.000.000, disposta dal sig. Gilberto Caimmi con testamento olografo numero di repertorio 76309/8415 a rogito dott. Giuseppe Olmi, notaio in Falconara Marittima.

90A1463

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente nella somma di L. 7.500.000, disposta dalla sig.ra Maria Virtuoli Zampiceni con testamento olografo pubblicato per atto dottor Silvio Petitti, notaio in Torino, numero di repertorio 115008.

90A1464

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in un immobile sito in Lecco, via N. Bixio n. 5, del periziato valore di L. 1.047.000.000, disposta dalla sig.ra Ernesta Nava con testamento olografo pubblicato per atto dott. Teodoro Berera, notaio in Lecco, numero di repertorio 95298/21526.

90A1465

Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale

Con decreti del Ministro della sanità 1° dicembre 1989, 19 dicembre 1989 e 2 gennaio 1990 sono state collocate nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le confezioni delle sottoindicate specialità medicinali, con le decorrenze di seguito specificate:

1) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 30 GENNAIO 1990:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Condiuren - Neopharmed			
14 cpr mg (20+12,5)	B 40	25.555	027135019
Depamag - Sigma Tau:			
40 cpr 200 mg	A	11.025	027107010
40 cpr 500 mg	A	22.295	027107022
os soluz. fl 100 ml 10%	A	12.300	027107034

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Minitran - Lirca Synthelabo			
«5» 15 sistemi transdermici 5 mg	SA	20.430	027028012
«10» 15 sistemi transdermici 10 mg	SA	21.905	027028024
Nizoral - Janssen			
«scalp fluid» fl 80 g	B40	12.540	024964138
Normopress - Proter			
30 capsule	B 40	22.360	025871017
Tantum rosa - Angelini			
crema ginec. 6 applic. 4 g	B 40	10.530	023399052
Vasoretic - Merck Sharp			
14 cpr 20 mg + 12,5 mg	B 40	25.555	027056011
Zentel - SKF			
3 compresse 400 mg	RB 30	12.095	027096015
sosp. fl 30 ml 4%	RB 30	12.660	027096027

2) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 17 FEBBRAIO 1990:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Elan - Schwarz Pharma			
«20» 50 cpr 20 mg	SA	14.290	026888014
«40» 30 cpr 40 mg	SA	15.825	026888026
Elan retard - Schwarz Pharma			
30 cps 50 mg	SA	19.925	026888038

3) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 3 MARZO 1990:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Alfakinasi - Alfa Wassermann 1 fl liof 100.000 U.I. + f solv ml 2	SB 30	159.060	027133014
Alredase - Wyeth			
29 cps 200 mg	SB 40	121.850	027189024
Azolmen - Menarini			
gel 30 g 1%	B 40	13.005	026048102
Bactidan - Recordati			
8 cpr 400 mg	SB 40	29.660	026001038
Bifazol - Bayropharm			
gel 30 g 1%	B 40	13.005	026045082
Decapeptyl - Ipsen			
im 1 sistema 3,75 mg	A	374.030	026999019
Desol - C.T.			
20 cpr 300 mg	SB 40	25.750	026893026
Ecorex - Tosi Novara			
«lavanda vaginale pronta» 5 lav. vag. 150 ml 0,1% + 5 cannule	B 40	15.060	025950092
Enoxen - Zambeletti			
8 cpr 400 mg	SB 40	29.660	026003018
Erevan - Farmasister			
50 cps gelatina molle 200 Iru	SB 40	44.390	026275014
Igroton Lopresor - Ciba Geigy			
28 compresse	B 40	13.365	024769022
Lenidolor - Menarini			
10 supp 200 mg	B 40	14.565	026410050
10 supp 100 mg	B 40	9.605	026410062
Lorestat - Recordati			
28 cps 200 mg	SB 40	121.850	027190026
Meclodol - Parke Davis			
10 supp 100 mg	B 40	9.360	026200055
10 supp 200 mg	B 40	14.200	026200067
Naprius - Magis			
gel 30 g	B 40	6.495	024667089
grat sosp est 20 bust 500 mg	B 40	17.020	024667103
Prilagin - Gambar			
latte derm. 30 g 2%	B 40	5.290	025904018
Rexalgan - Dompè			
30 cpr laccate 20 mg	B 40	36.180	027379027
grat 30 bustine 20 mg	B 40	38.845	027379039
10 supp 20 mg	B 40	15.110	027379041
im iv 6 f liof 20 mg + 6 f 5 ml	B 40	14.910	027379078
Suloves - Lampugnani			
50 cps 150 uls	SB 40	30.935	026656037
iniett 10 f 300 uls 3 ml	SB 40	16.545	026656049
Wellferon - Wellcome			
im sc 1 fl 3 m.u. 1 ml	SA	81.630	026705018
im sc 1 fl 10 m.u. 1 ml	SA	265.160	026705020

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1990 la confezione 14 compresse B 40 L. 9.080 (cod. 024769010) della specialità medicinale *Igroton Lopresor* della ditta Ciba Geigy di Origgio (Varese) già prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale, è stata collocata nella classe *d)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale).

Tale confezione non sarà più prescrivibile dal 3 maggio 1990.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1990 la specialità medicinale *Tonamil*, nelle confezioni 20 compresse 25 mg e pomata dermatologica 25 g 2,5% della ditta Ecobi di Genova è stata collocata nella classe *c)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci di automedicazione).

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1990 la specialità medicinale *Ledervitam*, nella confezione 20 capsule della ditta Cyanamid di Catania è stata collocata nella classe *c)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci di automedicazione).

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1990 la specialità medicinale *Traumatociclina*, nelle confezioni polvere 20 g e pomata 30 g, della ditta Biomedica Foscama di Roma, è stata collocata nella classe *c)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci di automedicazione).

Con decreto ministeriale 8 marzo 1990 la specialità medicinale *Tuscalman Berna Sal*, nelle confezioni AD 10 supposte e BB 10 supposte, della ditta Istituto sieroterapico Berna di Como, è stata collocata nella classe *c)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci di automedicazione).

Conseguentemente i farmaci predetti non sono più erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.

Per facilitare l'identificazione delle confezioni di specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico che, sebbene variate negli elementi della registrazione, continuano ad essere prescrivibili a carico del

Servizio sanitario nazionale, si riporta un elenco di variazioni autorizzate successivamente al precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1990.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Aulin - Boehringer B.R. os 30 bust 50 mg (cod. 025940040)	*Aulin* - Boehringer B.R. (D.M. 10-2-90) «mite» os 30 bust 50 mg (cod. immutato)
Breton - Ibis	*Breton* - Prophin (D.M. 10-2-90)
Brufen - Dr. Formenti	*Brufen* - Boots Italia (D.M. 20-1-90)
Brufen 600 - Dr. Formenti	*Brufen 600* - Boots Italia (D.M. 20-1-90)
Cardura - Pfizer	*Cardura* - Roerig Farm. (D.M. 28-2-90)
Cefosint - Proter	*Cefosint* - Crosara (D.M. 20-1-90)
Diflucan - Ibi	*Diflucan* - Roerig Farm. (D.M. 28-2-90)
Disintox - Ibi im 10 f 3 mg + 10 f (cod. 010964118)	*Lederfolin* - Cyanamid (D.M. 20-1-90) im 10 f liof 3 mg + 10 f 3 ml (cod. 024659043)
os grat 20 bust 5 mg (cod. 010964157)	os grat 20 bust 5 g (cod. 024659082)

Le preparazioni prodotte prima del 20 gennaio 1990, data del decreto ministeriale che ha autorizzato la modifica, sono esitabili fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Diosven - Irbi	*Diosven* - C.T. (D.M. 8-3-90)
Duxima - Dukron	*Duxima* - Ecobi (D.M. 28-2-90)
Eulip 800 - Boehringer Bioch. R.	*Eulip 800* - Sit (D.M. 8-3-90)
Fattore umano antiem. ISI termotrattato - ISI	*Fattore umano antiem. ISI i.v. trattato* - ISI (D.M. 28-2-1990)
1 fl 250 U.I. + fl ml 20 (cod. 023554052)	1 fl liof 250 U.I. + fl ml 10 + apparecch. sterile (cod. 023554088)
1 fl liof 500 U.I. + 1 fl ml 20 + apparecch. sterile (cod. 023554064)	1 fl liof 500 U.I. + 1 fl ml 20 + apparecch. sterile (cod. 023554090)

Per la suddetta specialità medicinale è revocato il decreto ministeriale n. 192/5 del 27 maggio 1988 concernente la sospensione della registrazione ed è confermato il divieto di vendita della specialità stessa recante i vecchi codici, come già disposto con il decreto ministeriale summenzionato.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Floximen - Menarini 30 capsule 100 mg (cod. 026410023)	*Lenidolor* - Menarini (D.M. 2-1-90) 30 capsule 100 mg (cod. 026410047)
Froben - Dott. Formenti	*Froben* - Boots Italia (D.M. 20-1-90)
Gaviscon - Boheringer Bioc. R.	*Gaviscon* - Boheringer Mann. (D.M. 7-3-90)
Kinemon - Dompè	*Kinemon* - Valda (D.M. 28-2-90)
Irrodan - Biomedica Foscama 30 cps mg 300 B 40 17.665 (cod. 024641045)	*Irrodan* - Biomedica Foscama (D.M. 20-1-90) 30 cps 300 mg B 40 17.915 (cod. 024641072)

La confezione con il nuovo codice è prescrivibile dal 21 marzo 1990; la confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 18 luglio 1990.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Meclomen - Parke Davis 30 cps 100 mg (cod. 026200028)	*Meclodol* - Parke Davis (D.M. 2-1-90) 30 cps 100 mg (cod. 026200042)
Naprizide - Sigma Tau 14 cpr mg (20+12,5) (cod. 027395019)	*Acesistem* - Sigma Tau (D.M. 28-2-90) 14 cpr mg (20+12,5) (cod. 027395021)
Neupan - SKF	*Neupan* - Zyma (D.M. 28-2-90)
Papaverina Houde - Lirca Sinthelabo im 10 f 4 cg (cod. 002646026) 50 granuli 5 cg (cod. 002646040)	*Papaverina He'Teofarma* - Teofarma (D.M. 10-2-90) im 10 f 4 cg (cod. 002646065) 50 granuli 5 cg (cod. 002646077)
Persumbrax - Boehringer Ingel. 25 conf. (cod. 022478010)	*Persumbrax* - Boehringer Ingel. (D.M. 14-2-90) 25 conf. (cod. 022478022)

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 30 giugno 1990.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Quinazil - Lusofarmaco	*Quinazil* - Malesci (D.M. 28-2-90)
Riopan - Byk Gulden os gel 250 ml (cod. 027103047)	*Riopan Gel* - Byk Gulden (D.M. 28-2-90) os gel 250 ml (cod. immutato)
Rossitrol - Duncan	*Rossitrol* - Corvi (D.M. 28-2-90)
Salupodin - Boheringer Bioc. R.	*Saludopin* - Sit (D.M. 8-3-90)
Senodin An - Squibb scir 200 ml PB40 4.120 (cod. 008143012)	*Senodin An* - Squibb (D.M. 10-2-90) scir 200 ml PB40 3.935 (cod. 008143024)

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 31 giugno 1990.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Sisomin - Medici Domus	*Sisomin* - Schering Plough (D.M. 20-1-90)
Temgesic - Boehringer Bioc. R.	*Temgesic* - Boehringer Mann. (D.M. 7-3-90)
Trosyd - Pfizer	*Trosyd* - Roerig Farm. (D.M. 28-2-90)

90A1466

MINISTERO DEL TESORO

N. 61

Corso dei cambi del 27 marzo 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1259,900	1259,900	1260,60	1259,900	1259,900	1259,900	1260,350	1259,900	1259,900	—
E.C.U.	1503,500	1503,500	1503,50	1503,500	1503,500	1503,500	1503,500	1503,500	1503,500	—
Marco tedesco	735,150	735,150	735,25	735,150	735,150	735,150	735,150	735,150	735,150	—
Franco francese	218,410	218,410	218,50	218,410	218,410	218,410	218,450	218,410	218,410	—
Lira sterlina	2036,200	2036,200	2040 —	2036,200	2036,200	2036,200	2036,100	2036,200	2036,200	—
Fiorino olandese	653,180	653,180	654,25	653,180	653,180	653,180	653,180	653,180	653,180	—
Franco belga	35,530	35,530	35,53	35,530	35,530	35,530	35,530	35,530	35,530	—
Peseta spagnola	11,502	11,502	11,52	11,502	11,502	11,502	11,506	11,502	11,502	—
Corona danese	192,900	192,900	193 —	192,900	192,900	192,900	192,890	192,900	192,900	—
Lira irlandese	1965 —	1965 —	1965 —	1965 —	1965 —	1965 —	1964,300	1965 —	1965 —	—
Dracma greca	7,661	7,661	7,68	7,661	7,661	7,661	7,658	7,661	7,661	—
Escudo portoghese	8,329	8,329	8,35	8,329	8,329	8,329	8,326	8,329	8,329	—
Dollaro canadese	1070,600	1070,600	1075 —	1070,600	1070,60	1070,60	1070,750	1070,600	1070,600	—
Yen giapponese	8,030	8,030	8,08	8,030	8,030	8,030	8,033	8,030	8,030	—
Franco svizzero	827,500	827,500	828,75	827,500	827,500	827,500	827,450	827,500	827,500	—
Scellino austriaco	104,435	104,435	104,80	104,435	104,435	104,435	104,432	104,435	104,435	—
Corona norvegese	190,550	190,550	190,50	190,550	190,550	190,550	190,650	190,550	190,550	—
Corona svedese	204,240	204,240	204,25	204,240	204,240	204,240	204,290	204,240	204,240	—
Marco finlandese	312,050	312,050	312,50	312,050	312,050	312,050	312 —	312,050	312,050	—
Dollaro australiano	941,100	941,100	941 —	941,100	941,100	941,100	942 —	941,100	941,100	—

Media dei titoli del 27 marzo 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	99,850
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	75,400
» » » 22- 6-1987/91	74,900
» » » 18- 3-1987/94	92,775
» » » 21- 4-1987/94	92,350
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,500
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,275
» » » 13,25% 1- 1-1986/91	101,300
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,700
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	97 —
» » » TR 2,5% 1983/93	87,750
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,100
» » » » 16- 8-1985/90	100,200
» » » » 18- 9-1985/90	100,050
» » » » 18-10-1985/90	100 —
» » » » 1-11-1983/90	100,675
» » » » 18-11-1985/90	99,950
» » » » 1-12-1983/90	100,500
» » » » 18-12-1985/90	100,400
» » » » 1- 1-1984/91	100,025
» » » » 17- 1-1986/91	100,075
» » » » 1- 2-1984/91	101,100
» » » » 18- 2-1986/91	100,075
» » » » 1- 3-1984/91	100,850
» » » » 18- 3-1986/91	100,325

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 4-1984/91	100,875
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,800
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,900
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100.775
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,725
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,675
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,500
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,600
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,425
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,525
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,250
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,625
»	»	»	»	19- 5-1986/92	99,075
»	»	»	»	20- 7-1987/92	99,200
»	»	»	»	19- 8-1987/92	99,900
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,800
»	»	»	»	1-12-1987/92	98,725
»	»	»	»	1- 1-1988/93	98,450
»	»	»	»	1- 2-1988/93	98,300
»	»	»	»	1- 3-1988/93	98,300
»	»	»	»	1- 4-1988/93	98,200
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,825
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,325
»	»	»	»	18- 6-1986/93	97,500
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99,225
»	»	»	»	17- 7-1986/93	97,350
»	»	»	»	1- 8-1988/93	99,150
»	»	»	»	19- 8-1986/93	96,825
»	»	»	»	1- 9-1988/93	98,850
»	»	»	»	18- 9-1986/93	96,700
»	»	»	»	1-10-1988/93	98.675
»	»	»	»	20-10-1986/93	96,550
»	»	»	»	1-11-1988/93	98,675
»	»	»	»	18-11-1986/93	96.900
»	»	»	»	19-12-1986/93	97,400
»	»	»	»	1- 1-1989/94	98,650
»	»	»	»	1- 2-1989/94	98,500
»	»	»	»	1- 3-1989/94	98,325
»	»	»	»	15- 3-1989/94	97,775
»	»	»	»	1- 4-1989/94	97,750
»	»	»	»	1-10-1987/94	97,300
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,075
»	»	»	»	1- 3-1985/95	95,475
»	»	»	»	1- 4-1985/95	95,075
»	»	»	»	1- 5-1985/95	95,075
»	»	»	»	1- 6-1985/95	95,400
»	»	»	»	1- 7-1985/95	96,400
»	»	»	»	1- 8-1985/95	95,850
»	»	»	»	1- 9-1985/95	95,400
»	»	»	»	1-10-1985/95	95,8[illegible]5
»	»	»	»	1-11-1985/95	95,825
»	»	»	»	1-12-1985/95	96,050
»	»	»	»	1- 1-1986/96	96,225
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	97,500
»	»	»	»	1- 2-1986/96	96,350
»	»	»	»	1- 3-1986/96	96,075
»	»	»	»	1- 4-1986/96	95,300
»	»	»	»	1- 5-1986/96	95,325
»	»	»	»	1- 6-1986/96	95,825
»	»	»	»	1- 7-1986/96	95,900
»	»	»	»	1- 8-1986/96	95,175
»	»	»	»	1- 9-1986/96	95,100
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,600
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,700
»	»	»	»	1-12-1986/96	94,125
»	»	»	»	1- 1-1987/97	94 —
»	»	»	»	1- 2-1987/97	94 —
»	»	»	»	18- 2-1987/97	94 —
»	»	»	»	1- 3-1987/97	94 —
»	»	»	»	1- 4-1987/97	93,675
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,725
»	»	»	»	1- 6-1987/97	93,900
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,650
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,525
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,975

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			9,15%	1- 4-1990	99,775
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	99,725
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	99,925
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	99,575
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	99,625
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,850
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	99,800
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	99,550
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	99,375
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,625
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	99,375
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,500
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,475
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,350
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,350
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,325
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,250
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	99,050
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,500
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,250
»	»	»	9,25%	1-10-1990	98,550
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,325
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,225
»	»	»	9,25%	1-11-1990	98,325
»	»	»	9,25%	1-12-1990	98,300
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,350
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97,300
»	»	»	11,50%	1-12-1991	97,275
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94,450
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	94,175
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,700
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	94,700
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	98,300
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,800
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,400
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	93.200
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	97,850
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93.850
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,225
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	98,050
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	97,650
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,375
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	96,750
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	95,875
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,400
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,750
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,550
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	97,550
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	96,450
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	96,300
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	96,150
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,325
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,300
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	96,275

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				20-10-1983/90	11,50%	99,675
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	99,800
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	99,850
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	93,850
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	93,250
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	93,100
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	99,725
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	96,275
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	97,400
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	95 —
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	93,050
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	92,900
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	92,675
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	94,450
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	94,400
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	89,875
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	88,10
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	91,725
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	91,475
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	96,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M27030

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Programma, approvato dalla regione Friuli-Venezia Giulia, per la riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e la valutazione di impatto ambientale, relativo agli interventi disciplinati dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424

Si riporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 1989, il programma di riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e valutazione di impatto ambientale, relativo agli interventi disciplinati dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424, approvato con delibera della regione n. 857 in data 22 febbraio 1990.

II.1. IL PROGRAMMA STRALCIO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 424/89

Il presente programma stralcio per l'attuazione della legge n.424/89 costituisce, unitamente alle premesse concernenti la situazione e gli obiettivi del turismo costiero regionale, il quadro di riferimento entro il quale devono collocarsi i progetti per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'art.6 della legge n.217/83 e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica (legge n.424/89, art.1, comma 1).

Il programma è altresì di riferimento per i progetti dei comuni, delle province, degli enti pubblici e privati per la ristrutturazione e il completamento di strutture di rilevante interesse culturale, strettamente connesse all'attività turistica (art.1, comma 3), nonchè per i progetti promozionali (art.2).

II.1.1. Elenco dei comuni costieri per provincia e ambito turistico

I comuni costieri di cui al primo comma dell'art.1 della legge n.424/89, al cui territorio si riferiscono li interventi previsti dal presente decreto, sono i seguenti:

Provincia di Trieste:	1	-	Duino Aurisina
	2	-	Muggia
	3	-	Trieste
Provincia di Gorizia:	4	-	Grado
	5	-	Monfalcone
	6	-	Staranzano
Provincia di Udine:	7	-	Aquileia
	8	-	Carlino
	9	-	Latisana
	10	-	Lignano Sabbiadoro
	11	-	Marano Lagunare
	12	-	Muzzana del Turgnano
	13	-	Palazzolo dello Stella
	14	-	Precenicco
	15	-	San Giorgio di Nogaro
	16	-	Terzo di Aquileia
	17	-	Torviscosa

Nell'ambito della programmazione turistica regionale i suddetti comuni costituiscono il riferimento anche per l'ubicazione degli interventi di cui al comma 3 dell'art.1 della legge 424/89, e sono ricompresi nei seguenti sistemi territoriali:

AMBITI INTENSIVI: Costituiti da aree di vocazione consolidata alla monocultura turistica, caratterizzate da alta densità ricettiva e da alta intensità di infrastrutturazione. (Grado e Lignano)

AMBITI ESTENSIVI: Costituiti da vaste aree ancora disponibili, per le quali la destinazione turistica rappresenta fattore di sviluppo nuovo o recente, ancora da verificare come tale; bassa intensità ricettiva con esclusione di seconde case. (Muggia, Monfalcone e Staranzano)

AMBITI PUNTUALI: Corrispondono a localizzazioni turistiche in aree relativamente ristrette, con connotazioni ambientali o di posizione e dotazione di servizi di alto pregio, che possono costituire elemento esclusivo di richiamo per il turismo di livello medio-alto.
(Duino Aurisina, Aquileia)

AMBITO TRIESTINO: Ambito atipico per la presenza di caratteristiche afferenti sia agli ambiti puntuali, sia a quelli intensivi.

AREE PER IL TEMPO LIBERO: Caratterizzate dall'essere inserite in contesti turistici dai quali deriva una domanda di servizi per il tempo libero e con condizioni ambientali idonee per la realizzazione di tali servizi.
(tutti i rimanenti comuni costieri)

La individuazione di tali ambiti riveste carattere strumentale rispetto alle finalità del programma stralcio, essendo attualmente allo studio la ridefinizione dei sistemi territoriali ad uso turistico.

II.2. OBIETTIVI E STRATEGIE PER IL TURISMO COSTIERO

La programmazione turistica regionale indica i seguenti obiettivi strategici per il settore, con specifico riferimento all'ambito costiero:

a) il consolidamento del livello di sviluppo raggiunto;

b) l'incremento delle qualità dell'offerta e l'introduzione dell'innovazione;

c) l'eliminazione degli squilibri ambientali esistenti;

d) la prevenzione e la regressione delle forme di inquinamento ambientale;

e) la qualificazione dell'apparato ricettivo;

f) il restauro ed il recupero dei centri turistici degradati;

g) la promozione del riciclo dell'apparato immobiliare privato;

h) l'adeguamento delle professionalità degli operatori del settore;

i) la formulazione di una strategia di prodotto specifica (piano di marketing).

Per la migliore definizione ed il perseguimento di tali obiettivi si individuano i seguenti criteri:

- criterio dei sistemi territoriali;
- criterio della segmentazione.

Il criterio dei sistemi territoriali consiste nell'utilizzo di tipologie di sistemi territoriali omogenei sotto il profilo della conformazione ambientale, della ricettività e dell'offerta turistica in generale, delle potenzialità di sviluppo e degli insediamenti urbani, allo scopo della corretta identificazione e del dimensionamento degli interventi a fini turistici.

Il criterio della segmentazione consiste nella costruzione di una matrice "prodotti/mercati" tale da evidenziare le combinazioni più idonee di "offerte turistiche/desideri dei potenziali clienti", al fine dell'ottimizzazione della combinazione prodotto/mercato.

Essendo in fase di avvio il processo di segmentazione del turismo regionale e segnatamente di quello costiero, la matrice "prodotti/mercati", ai fini del citato programma stralcio, avrà significato di riferimento teorico; in ogni caso se ne indicano gli obiettivi principali, per i quali potrà essere utilizzata:

- qualificazione dei servizi offerti, inclusa la salvaguardia ambientale, finalizzata alla soddisfazione di una domanda differenziata, costituita da diversi segmenti quanto più possibile di livello elevato;
- definizione di un'immagine univoca della regione come area di attrazione turistica;
- mantenimento del segmento principale attualmente esistente, vale a dire quello delle famiglie con bambini, soprattutto italiane e di lingua tedesca;
- sviluppo del turismo di prossimità, con riferimento sia alle località tradizionali, sia ai luoghi di interesse artistico e culturale;
- individuazione e soddisfazione di bisogni specifici di segmento.

II.2.1. Lo stato dell'offerta turistica (dati statistici)

TAV. 03 Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia: esercizi alberghieri al 1988
Aziende di soggiorno e Turismo di Lignano, Grado e Trieste (1)

TIPO DI ESERCIZIO	N.	CAT.	N. CAMERE	N. POSTI LET	N. BAGNI/DOC
Albergo I cat.	13	* * * *	988	1782	994
Albergo II cat.	67	* * *	3154	5508	3099
Albergo III cat.	131	* *	3711	6790	3382
Albergo IV cat.	45	*	801	1478	602
TOTALE	256		8654	15558	8077
Pensione II cat.	13	* *	395	723	356
Pensione III cat.	49	*	845	1618	761
TOTALE	62		1240	2341	1117
Locande	42	- -	1170	628	95
TOTALE GENERALE	360		11064	18527	9289

Fonte: A.R.P.T. - Annuario alberghi della Regione - 1988

(1) Le tre Aziende di Soggiorno e turismo costiere non sono corrispondenti all'intero territorio costiero

TAV. 04 Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia: esercizi alberghieri
AAST di Trieste e della sua riviera

TIPO DI ESERCIZIO	N.	CAT.	N. CAMERE	N. POSTI LET	N. BAGNI/DOC
Albergo I cat.	5	* * * *	547	1005	549
Albergo II cat.	12	* * *	512	869	453
Albergo III cat.	23	* *	517	901	329
Albergo IV cat.	9	*	89	150	41
TOTALE	49		1665	2925	1372
Pensione II cat.	1	* *	8	14	7
Pensione III cat.	11	*	110	205	48
TOTALE	12		118	219	55
Locande	35	- -	278	531	76
TOTALE GENERALE	96		2061	3675	1503

Fonte: A.R.P.T. - Annuario alberghi della Regione - 1988

TAV. 05 Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia: esercizi alberghieri al 1988
AACST di Grado e Aquileia

TIPO DI ESERCIZIO	N.	CAT.	N. CAMERE	N. POSTI LET	N. BAGNI/DOC
Albergo I cat.	5	* * * *	258	463	269
Albergo II cat.	29	* * *	1176	2034	1166
Albergo III cat.	45	* *	1022	1796	899
Albergo IV cat.	13	*	194	344	92
TOTALE	92		2652	4637	2426
Pensione II cat.	3	* *	115	197	90
Pensione III cat.	0	*	0	0	0
TOTALE	3		115	197	90
Locande	3	- -	26	50	4
TOTALE GENERALE	98		2793	4884	2520

Fonte: A.R.P.T. - Annuario alberghi della Regione - 1988

TAV. 06 Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia: esercizi alberghieri al 1988
AAST Lignano Sabbiadoro e Laguna di Marano

TIPO DI ESERCIZIO	N.	CAT.	N. CAMERE	N. POSTI LET	N. BAGNI/DOC
Albergo I cat.	3	* * * *	183	314	176
Albergo II cat.	26	* * *	1464	2605	1480
Albergo III cat.	63	* *	2172	4093	2154
Albergo IV cat.	23	*	518	984	469
TOTALE	115		4337	7996	4279
Pensione II cat.	9	* *	272	512	259
Pensione III cat.	38	*	735	1413	713
TOTALE	47		1007	1925	972
Locande	4	- -	21	47	15
TOTALE GENERALE	166		5365	9968	5266

Fonte: A.R.P.T. - Annuario alberghi della Regione - 1988

TAV. 08 Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Campeggi e villaggi turistici 1988

TIPOLOGIA		LOCALITA'	CAT.	N.	CAPIENZA POSTI TENDE ROULOTTES	BOUNGALOW
CG	VT	TRIESTE				
*		Duino Aurisina (Sistiana) - TR	I	****	1500	0
*		Trieste Opicina (Contovello)	I	****	700	0
*		Duino Aurisina (Cave) - TR	III	**	100	0
*		Monrupino (Fernetti) - TR	III	**	252	48
*		Monrupino (Fernetti) - TR	III	**	188	12
*		Muggia (Lazzaretto) - TR	III	**	800	0
*		Trieste Opicina	III	**	360	0
*		Duino Aurisina (Sistiana) - TR	IV	*	150	0
Totale TRIESTE					4050	60
CG	VT	MONFALCONE				
	*	Monfalcone (Marina Julia) - GO	I	****	866	754
*		Monfalcone (Marina Nova) - GO	II	***	1050	89
	*	Monfalcone (V. Bagni) - GO	II	***	0	50
Totale MONFALCONE					1916	893
CG	VT	AQUILEIA				
*		Aquileia (Belvedere) - UD	I	****	2670	130
*		Aquileia (Monastero) - UD	III	**	526	24
Totale AQUILEIA					3196	154
CG	VT	GRADO				
*	*	Grado (Rotta Primero) - GO	I	****	3730	195
*	*	Grado - GO	I	****	1800	300
*	*	Grado (Punta Spin) - GO	I	****	2010	606
*		Grado (La Rotta) - GO	III	**	1100	56
*		Grado (Isola Volpera) - GO	IV	*	701	24
Totale GRADO					9341	1181

TAV. 08/1 Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Campeggi e villaggi turistici 1988

TIPOLOGIA		LOCALITA'	CAT.	N.	CAPIENZA POSTI TENDE ROULOTTES	CAPIENZA BOUNGALOW
CG	VT	LIGNANO				
	*	Lignano Sabbiadoro (V. Sabbiadoro) - UD	I	* * * *	0	500
*	*	Lignano (loc. Sabbiadoro) - UD	II	* * *	250	30
*		Lignano (V. Sabbiadoro) - UD	III	* *	3000	0
*		Lignano (V. Sabbiadoro) - UD	III	* *	800	0
*		Lignano (loc. Riviera) - UD	III	* *	6250	0
*		Latisana (Bevazzana) - UD	II	* * *	700	44
Totale LIGNANO					11000	574

II.2.2. Dinamica dei flussi turistici italiani e stranieri (dati statistici)

Tavola 11 - Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Movimento dei clienti italiani e stranieri - Confronto 1988/1989
Turismo costiero

		Anno 1988		Anno 1989		Differenza %	
		arrivi	presenze	arrivi	presenze	arrivi	presenze
A.A.S.T. Trieste	stranieri	95658	283128	93362	271811	-2,46	-4,16
	italiani	174309	590569	177696	564930	1,91	-4,54
	totale	269967	873697	271058	836741	0,40	-4,42
A.A.S.T. Grado	stranieri	86835	721882	64040	516288	-35,59	-39,82
	italiani	90673	839804	93876	785534	3,41	-6,91
	totale	177508	1561686	157916	1301822	-12,41	-19,96
A.A.S.T. Lignano	stranieri	244680	2382917	165002	1536921	-48,29	-55,04
	italiani	189760	2449252	180262	2150306	-5,27	-13,90
	totale	434440	4832169	345264	3687227	-25,83	-31,05
TOTALE AMBITO COSTIERO (*)	stranieri	427173	3387927	322404	2325020	-32,50	-45,72
	italiani	454742	3879625	451834	3500770	-0,64	-10,82
	totale	881915	7267552	774238	5825790	-13,91	-24,75

(*) non sono compresi 7 comuni costieri non appartenenti alle AAST

II.2.3. Riqualificazione dell'offerta turistica e ricettiva

L'esigenza di qualificazione dell'offerta turistica complessiva regionale risiede nelle considerazioni premesse circa l'allargamento tendenziale della forbice definita, da un lato, dall'evoluzione (maggiore capacità di spesa/maggiore qualità) e dalla trasformazione (nuovi segmenti) della domanda turistica, e, dall'altro lato, dalle caratteristiche dell'offerta.

In primo luogo quindi dovrà svilupparsi il citato processo di segmentazione, ma parallelamente e con un'intensificazione nei tempi contenuti della legge 424/89, dovranno realizzarsi gli interventi di riqualificazione dell'offerta ricettiva.

A tale scopo si indicano di seguito le tipologie di interventi-obiettivo, la cui attribuzione per sistemi territoriali viene descritta nel presente "programma stralcio" per l'attuazione della legge 424/89:

A. Qualificazione offerta ricettiva alberghiera:

- adeguamento strutture alle norme L.R.n.39/88
- ristrutturazioni per miglioramento classificazione
- aumento capacità ricettiva alberghiera
- adeguamento normative "sicurezza"
- abbattimento barriere architettoniche
- ristrutturazioni "a misura di bambino"
- realizzazione di servizi aggiuntivi all'interno o al servizio degli alberghi
- adeguamento parcheggi e accessi

B. Qualificazione offerta extralberghiera:

- adeguamento strutture alle norme L.R.n.39/88
- ristrutturazioni per miglioramento classificazione
- adeguamento normative di sicurezza nei campeggi e villaggi turistici
- ristrutturazioni "a misura di bambino"
- realizzazione di servizi aggiuntivi all'interno o al servizio degli alberghi
- adeguamento parcheggi e accessi

C. Infrastrutture e impianti:

- ampliamento e ristrutturazione porti turistici
- costruzione e ampliamento servizi in banchina, servizi logistici, servizi tecnici e complementari per porti turistici
- realizzazione interventi per il tempo libero, con particolare riferimento all'età infantile
- realizzazione e ristrutturazione strutture turistico sportive e ricreative

II.2.4. Strategie di comunicazione

Instaurare un dialogo positivo con gli utenti significa attivare specifiche azioni di supporto tese alla riqualificazione complessiva dell'offerta.

La strategia di comunicazione del settore è pertanto orientata, parallelamente alla programmazione del settore, su due direttrici: l'una mirata alla diffusione dell'immagine della costa del Friuli-Venezia Giulia e del suo posizionamento rispetto ai segmenti-bersaglio della domanda, l'altra rivolta a fornire una corretta e tempestiva informazione sul fenomeno alghe.

La prima ha per obiettivi la creazione di un'immagine sufficientemente univoca della regione, in grado di riassumerne le molteplici caratteristiche, che possa soddisfare i diversi segmenti potenziali e che riscontri le attese relative a maggiori informazioni, a maggiore calore nella comunicazione, al contenimento dei prezzi ed alla valorizzazione delle zone retrostanti la costa.

La seconda, attraverso la campagna di relazioni pubbliche, affronterà direttamente il problema delle alghe con un piano di "crisis management", finalizzato a fornire una corretta informazione sul problema e sulle azioni che, direttamente o indirettamente, si sono intraprese a tutela dell'ambiente.

In ogni caso il piano strategico di comunicazione sarà verificato sotto il profilo dell'impatto con l'utenza.

II.2.5. Recupero e tutela della qualità ambientale

Il valore turistico della qualità ambientale, oltre a quello intrinseco, cresce progressivamente in rapporto alla formazione di nuovi segmenti di domanda anch essi in crescita, nonchè in relazione alla generale aumentata aspettativa "ecologica" del turista.

Inoltre la concezione "integrata" del turismo, cioè quella per la quale l'intervento turistico deve realizzare una serie di integrazioni con il sistema socio-economico e l'ambiente, richiede che si passi da un'approccio che lo considerava un valore aggiunto all'offerta turistica ricettiva non indispensabile ad un altro, che tendenzialmente capovolge il significato delle strutture ricettive e delle infrastrutture in relazione all'ambiente in cui si collocano.

Pertanto, anche nell'ottica necessariamente ristretta dell'approccio settoriale turistico, la programmazione dello sviluppo tiene conto prioritariamente dei criteri di impatto ambientale, ponendo l'obiettivo del recupero e della tutela della qualità ambientale.

Nell'area costiera regionale tale obiettivo si traduce essenzialmente nella tutela della qualità delle acque, ma anche nella tutela degli ambiti aventi le caratteristiche di parco o riserva naturale.

Posta questa priorità di carattere generale è ulteriore obiettivo della programmazione turistica l'estensione dei criteri di valutazione di impatto ambientale alle iniziative turistiche che comunque possano provocare alterazioni allo stato naturale costiero.

Inoltre, data la presenza di ambiti di interesse naturalistico immediatamente a ridosso della costa, si pone l'obiettivo della valorizzazione di tali risorse, quali componenti determinanti dei sistemi territoriali.

II.2.6. Valorizzazione delle risorse artistiche, storiche e culturali.

L'obiettivo della programmazione turistica sotto il profilo delle risorse artistiche, storiche e culturali si estrinseca nel recupero, nella salvaguardia e nella valorizzazione delle stesse. In tal senso hanno valenza culturale gli stessi obiettivi connessi alla salvaguardia ambientale, che riguardano l'intero sviluppo costiero.

Gli interventi di recupero, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed artistico sono prioritariamente localizzati negli ambiti della laguna di Grado e Marano, negli ambiti di Grado ed Aquileia, nel comune di Duino Aurisina, nell'ambito triestino (Miramare, Trieste e zona carsica) e nel comune di Muggia.

Il programma stralcio promuove altresì interventi a carattere culturale connessi al turismo che introducano nuove occasioni turistico-culturali in ambito costiero.

II.3. CRITERI GENERALI DI PRIORITA' D'INTERVENTO PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Costituiscono criteri prioritari generali per la concessione dei benefici di legge ai soggetti beneficiari individuati dalla stessa al comma 1 e 2 dell'articolo 1:

- il completamento degli interventi entro il 30.6.1990;
- l'adeguamento delle strutture e dei servizi in aree ad alta vocazione turistica;
- l'idoneità delle iniziative ai fini del miglioramento complessivo dell'offerta turistica;
- la qualità complessiva del progetto con riferimento sia agli aspetti tecnici, sia all'adeguamento agli standards europei delle normative antinfortunistiche e di sicurezza;
- il rispetto delle caratteristiche ambientali;
- la possibilità di fruizione pubblica, nel caso di impianti ricreativi e sportivi.

Per le iniziative di cui all'art.1, comma 3, della medesima legge, sono criteri prioritari generali:

- il completamento degli interventi entro il 30.6.1990;
- il rilevante interesse culturale;
- la stretta connessione con l'attività turistica, intesa sia nel senso della localizzazione sia della destinazione d'uso;
- il rispetto delle caratteristiche ambientali.

II.3.1. Tipologie di intervento per sistema territoriale

Gli obiettivi generali della programmazione turistica regionale in ambito costiero assumono differenti valenze a seconda del sistema territoriale cui si applicano, in rapporto alle caratteristiche ed agli obiettivi specifici delle diverse zone.

Le tipologie di intervento finalizzate a tali obiettivi sono:

A- per le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili:

a.1. ristrutturazioni e riqualificazione delle strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale di cui alla L.r. n. 39/1988;

a.2. realizzazione di strutture turistiche ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica;

B- per i Comuni, le Provincie, gli enti pubblici e privati:

b.1. la ristrutturazione ed il completamento di strutture di rilevante interesse culturale, strettamente connesse all'attività turistica.

Pertanto, i progetti di intervento dovranno essere presentati nell'ambito delle seguenti indicazioni di priorità, formulate distintamente per sistema territoriale, fermi restando per ogni ambito i criteri generali di priorità esposti in precedenza.

II.3.1.1. Ambiti intensivi

LIGNANO SABBIADORO

A- per le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili:

a.1. ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive (LR 39/88):

- adeguamento strutture alle norme L.R.n.39/88
- ristrutturazioni e interventi per miglioramento classificazione e qualificazione offerta
- adeguamento normative "sicurezza"
- abbattimento barriere architettoniche
- ristrutturazioni "a misura di bambino"
- trasformazione strutture ricettive non imprenditoriali in strutture a carattere imprenditoriale
- realizzazione di servizi aggiuntivi all'interno o al servizio degli alberghi
- adeguamento parcheggi e accessi

a.2. realizzazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica;

- costruzione e ampliamento servizi in banchina, servizi logistici, servizi tecnici e complementari per porti turistici
- realizzazione interventi per il tempo libero, con particolare riferimento all'età infantile
- realizzazione e ristrutturazione strutture turistico sportive e ricreative
- adeguamento parcheggi e accessi

B- per i Comuni, le Provincie, gli enti pubblici e privati:

b.1. la ristrutturazione ed il completamento di strutture di rilevante interesse culturale, strettamente connesse all'attività turistica.

- ristrutturazione e completamento di strutture aventi funzione di attrattiva turistica destinate a utenze rilevanti nel numero e nella frequenza;

- ristrutturazione e completamento di strutture destinate prevalentemente ad utenza di età infantile.

GRADO

A- per le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili:

a.1. ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive (LR 39/88):

- adeguamento strutture alle norme L.R.n.39/88
- ristrutturazioni e interventi per miglioramento classificazione e qualificazione offerta
- adeguamento normative "sicurezza"
- abbattimento barriere architettoniche
- ristrutturazioni "a misura di bambino"
- realizzazione di servizi aggiuntivi all'interno o al servizio degli alberghi
- adeguamento parcheggi e accessi

a.2. realizzazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica;

- ampliamento e ristrutturazione porti turistici
- costruzione e ampliamento servizi in banchina, servizi logistici, servizi tecnici e complementari per porti turistici
- realizzazione interventi per il tempo libero, con particolare riferimento all'età infantile
- realizzazione e ristrutturazione strutture turistico sportive e ricreative
- adeguamento parcheggi e accessibilità

B- per i Comuni, le Provincie, gli enti pubblici e privati:

b.1. la ristrutturazione ed il completamento di struttue di rilevante interesse culturale, strettamente connesse all'attività turistica.

- ristrutturazione e completamento di strutture aventi funzione di attrattiva turistica destinate a utenze rilevanti nel numero e nella frequenza, con particolare riferimento al turismo congressuale ed alle strutture ricreative, sportive e culturali;

- ristrutturazione e completamento di strutture destinate prevalentemente ad utenza di età infantile.

II.3.1.2. Ambiti estensivi

MUGGIA

A- per le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili:

a.1. ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive (LR 39/88):

- adeguamento strutture alle norme L.R.n.39/88
- ristrutturazioni e interventi per miglioramento classificazione e qualificazione offerta
- adeguamento normative "sicurezza"
- abbattimento barriere architettoniche
- ristrutturazioni "a misura di bambino"

a.2. realizzazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica;

- ampliamento e ristrutturazione porti turistici
- costruzione e ampliamento servizi in banchina, servizi logistici, servizi tecnici e complementari per porti turistici
- realizzazione interventi per il tempo libero, con particolare riferimento all'età infantile
- strutture per la balneazione

B- per i Comuni, le Provincie, gli enti pubblici e privati:

b.1. la ristrutturazione ed il completamento di struttue di rilevante interesse culturale, strettamente connesse all'attività turistica:

- ristrutturazione e completamento di strutture aventi funzione di attrattiva turistica, con particolare riferimento alla valorizzazione delle caratteristiche storiche, urbanistiche e culturali del comune;
- ristrutturazione e completamento di strutture destinate prevalentemente ad utenza di età infantile.

MONFALCONE E STARANZANO

A- per le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili:

a.1. ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive (LR 39/88):

- adeguamento strutture alle norme L.R.n.39/88
- ristrutturazioni e interventi per miglioramento classificazione e qualificazione offerta

a.2. realizzazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica;

- ampliamento e ristrutturazione porti turistici
- costruzione e ampliamento servizi in banchina, servizi logistici, servizi tecnici e complementari per porti turistici
- realizzazione interventi per il tempo libero, con particolare riferimento all'età infantile
- strutture per la balneazione e l'uso degli arenili

B- per i Comuni, le Provincie, gli enti pubblici e privati:

b.1. la ristrutturazione ed il completamento di struttue di rilevante interesse culturale, strettamente connesse all'attività turistica:

ristrutturazione e completamento di strutture aventi funzione di attrattiva turistica, con particolare riferimento alla valorizzazione delle caratteristiche storiche;

ristrutturazione e completamento di strutture destinate prevalentemente ad utenza di età infantile.

II.3.1.3. Ambiti turistici puntuali

DUINO AURISINA

A- per le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili:

a.1. ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive (LR 39/88):

- adeguamento strutture alle norme L.R.n.39/88
- ristrutturazioni e interventi per miglioramento classificazione e qualificazione offerta
- adeguamento normative "sicurezza"
- abbattimento barriere architettoniche
- ristrutturazioni "a misura di bambino"
- adeguamento parcheggi e accessibilità

a.2. realizzazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica;

- ampliamento e ristrutturazione porti turistici
- costruzione e ampliamento servizi in banchina, servizi logistici, servizi tecnici e complementari per porti turistici
- ampliamento e qualificazione servizi per la balneazione
- realizzazione interventi per il tempo libero, con particolare riferimento all'età infantile
- realizzazione e ristrutturazione strutture turistico sportive e ricreative
- adeguamento parcheggi e accessibilità

B- per i Comuni, le Provincie, gli enti pubblici e privati:

b.1. la ristrutturazione ed il completamento di struttue di rilevante interesse culturale, strettamente connesse all'attività turistica.

- ristrutturazione e completamento di strutture aventi funzione di attrattiva turistica, con particolare riferimento alle strutture di pregio storico-culturale ed ambientale;

- ristrutturazione e completamento di strutture destinate prevalentemente ad utenza di età infantile.

AQUILEIA

A- per le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili:

a.1. ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive (LR 39/88):

- adeguamento strutture alle norme L.R.n.39/88
- ristrutturazioni e interventi per miglioramento classificazione e qualificazione offerta
- adeguamento normative "sicurezza"
- abbattimento barriere architettoniche
- ristrutturazioni "a misura di bambino"

a.2. realizzazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica;

- realizzazione interventi per il tempo libero, con particolare riferimento all'età infantile
- realizzazione e ristrutturazione strutture turistico sportive e ricreative
- adeguamento parcheggi e accessibilità

B- per i Comuni, le Provincie, gli enti pubblici e privati:

b.1. la ristrutturazione ed il completamento di struttue di rilevante interesse culturale, strettamente connesse all'attività turistica.

- ristrutturazione e completamento di strutture aventi funzione di attrattiva turistica, con particolare riferimento alle strutture di pregio archeologico, storico-culturale ed ambientale;

- ristrutturazione e completamento di strutture destinate prevalentemente ad utenza di età infantile.

II.3.1.4. Ambito triestino

TRIESTE.

A- per le imprese individuali le società, le cooperative e le società consortili:

a.1. ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive (LR 39/88):

- adeguamento strutture alle norme L.R.n.39/88
- ristrutturazioni e interventi per miglioramento classificazione e qualificazione offerta
- aumento capacità ricettiva alberghiera
- adeguamento normative "sicurezza"
- abbattimento barriere architettoniche

a.2. realizzazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica;

- costruzione e ampliamento porti turistici
- costruzione e ampliamento servizi in banchina, servizi logistici, servizi tecnici e complementari per porti turistici
- strutture per la balneazione

B- per i Comuni, le Provincie, gli enti pubblici e privati:

b.1. la ristrutturazione ed il completamento di struttue di rilevante interesse culturale, strettamente connesse all'attività turistica:

ristrutturazione e completamento di strutture aventi funzione di attrattiva turistica, con particolare riferimento alla valorizzazione delle caratteristiche storiche, alle strutture museali e culturali ed alle attività congressuali.

II.3.1.5. Aree per il tempo libero

Gli ambiti così definiti hanno una funzione di supporto ai precedenti, in particolare per la valenza ambientale e possono essere comunque sede degli interventi previsti dalla legge.

Data la minore rilevanza sotto il profilo turistico e ricettivo, non vengono individuati in questa fase interventi prioritari ad eccezione di quelli rivolti alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale ed all'adeguamento delle strutture ricettive esistenti alle norme di cui alla L.R. n.39/88, e delle infrastrutture per il turismo di fine settimana.

II.4. L'IMPATTO AMBIENTALE DEL PROGRAMMA

Il presente programma stralcio finalizzato all'attuazione della legge 424/89 definisce il quadro di riferimento per gli interventi previsti dalla legge medesima, inserendo gli stessi in una logica programmatoria di sviluppo del settore.

Se, da un lato, la portata degli interventi previsti non prefigura traformazioni significative all'attuale assetto dell'ambiente costiero, ciononondimeno l'insieme degli interventi, ovvero singoli progetti, possono produrre un insieme di effetti diretti o indiretti, temporanei o permanenti, positivi e negativi sull'ambiente.

Pertanto, si è ritenuto necessario che il programma nel suo insieme tenesse conto di alcuni criteri a tutela del patrimonio ambientale, in primo luogo quelli derivanti dalle indicazioni del P.U.R.

In secondo luogo, costituiscono indicazione di priorità proprio i contenuti di recupero e tutela dell'ambiente dei progetti specifici, laddove, per quanto concerne in particolare gli interventi pubblici, l'ambiente ha valenza culturale e, pertanto, si prefigurano in tal caso progetti "di interesse culturale a valenza turistica".

Inoltre, il programma fornisce i criteri di valutazione dell'impatto ambientale a cui sottoporre i progetti, richiedendone l'utilizzo ai soggetti proponenti.

Infine, sono fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, la cui osservanza sarà sottoposta alla valutazione della "conferenze dei servizi" prevista dalla legge n.424/89.

II.4.1. I criteri di valutazione dell'impatto ambientale

L'impatto ambientale dei progetti proposti ai sensi della legge n.424/89 e sulla base del presente programma deve essere valutato in relazione agli effetti di tali progetti sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua,

l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio storico-culturale, l'ambiente socio-economico e le loro interazioni reciproche, allo scopo di valutarne la compatibilità.

La valutazione dell'impatto ambientale dei progetti si articola nel modo seguente:

1. descrizione del contesto ambientale in cui si situa il progetto;

2. finalità dell'opera e motivo della localizzazione prescelta rispetto ad eventuali alternative;

3. descrizione del progetto con particolare riferimento:
   - alle caratteristiche fisiche del suo insieme;
   - alle attività previste che vi si svolgano;
   - alla qualità e quantità di residui e di emissioni previsti;
   - ai tempi e modi di realizzazione dell'opera;

4. descrizione e valutazione delle alternative progettuali e motivazioni delle scelte;

5. descrizione delle componenti ambientali potenzialmente soggette all'impatto dell'opera progettata;

6. previsione del rapporto tra costi preventivati e benefici stimati;

7. eventuali misure previste per ridurre o compensare eventuali effetti negativi dell'opera sull'ambiente.

II.5. VINCOLI E PROCEDURE

Costituiscono vincoli per l'accesso ai benefici di cui alla legge n.424/89 le disposizioni della stessa, le disposizioni di legge nazionali e regionali regolanti il settore turistico e le tipologie di opere ed interventi previste, nonchè il Piano Urbanistico Regionale ed i criteri ed obiettivi del presente programma.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle previste dall'art.4 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 25 agosto 1965, n.16 e successive modificazioni (DPGR n.0424/Pres. dd. 4.9.1987).

In particolare, per quanto attiene gli interventi nel settore turistico, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente programma sulla Gazzetta Ufficiale, i soggetti in-

teessati presentano alla Giunta Regionale, per il tramite della Direzione regionale del Turismo e del Commercio, le domande di finanziamento, redatte secondo le vigenti norme sul bollo e sottoscritte in ogni pagina da un rappresentante autorizzato del soggetto richiedente, le quali devono contenere:

a) l'indicazione del soggetto richiedente ed il suo rappresentante autorizzato;
b) l'indicazione sintetica del tipo di iniziativa che si intende realizzare, la sua localizzazione ed il suo costo totale, da intendersi a prezzo chiuso;
c) il contributo richiesto, a seconda che l'iniziativa rientri fra quelle previste dall'art.1 comma 1, oppure tra quelle previste dall'art.1 comma 3, della legge 424/89;
d) una relazione tecnica illustrativa, con specifica indicazione del termine di ultimazione dei lavori, che non può comunque superare la data del 30 giugno 1991;
e) un dettagliato preventivo di spesa, con specifica indicazione dei costi già sostenuti alla data di presentazione della domanda, dei costi per lotti parziali per i quali siano già stati concessi finanziamenti o agevolazioni previsti da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici e dei costi eccedenti la somma di lire 2.500 milioni per le iniziative di cui all'art.1 comma 1, e la somma di lire 10.000 milioni per le iniziative di cui all'art.1 comma 3, della legge 424/89; i predetti costi sono esclusi dall'intervento pubblico;
f) l'indicazione del rispetto della normativa relativa all'abolizione delle barriere architettoniche;
g) la valutazione di impatto ambientale del progetto secondo i criteri indicati dal presente programma;
h) la dichiarazione che l'iniziativa, alla data di presentazione della domanda, non è realizzata per una quota superiore al 30%, e che non fruisce di finanziamenti o di incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici.

Alle domande vanno allegati:

- il progetto esecutivo;
- per le imprese individuali, le cooperative, le società e le società consortili, il certificato di iscrizione alla CCIAA;
- copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività qualora trattasi di strutture ricettive;

- nel caso che la proprietà del bene o dell'opera su cui deve essere realizzata l'iniziativa non sia in tutto o in parte di proprietà del richiedente, dichiarazione comprovante la volontà del proprietario ad accettare l'intervento medesimo e i vincoli giuridico-economici che ne derivano;
- nel caso di richiesta da parte di una società consortile in via di costituzione, l'impegno dei contraenti a costituirsi in società nel caso venga ottenuto il finanziamento.

Per le iniziative di cui all'art.1 comma 1, della legge 424/89, la domanda dovrà altresì essere corredata da idonea documentazione rilasciata dall'Istituto di credito prescelto, comprovante l'impegno di massima a concedere il mutuo, l'importo del mutuo medesimo e l'onere a carico dell'intervento pubblico.

PROCEDURE E TERMINI

La Direzione regionale del Commercio e del Turismo provvede all'esame istruttorio delle domande e della relativa documentazione, accertandone l'ammissibilità all'istruttoria prevista dalla legge 424/89, previa acquisizione del parere dell'apposito Nucleo di Valutazione, presieduto dall'Assessore regionale al Turismo o suo delegato e composto da funzionari delle Direzioni regionali del Commercio e del Turismo, dell'Edilizia e dei Servizi Tecnici, dell'Ambiente, della Pianificazione Territoriale e dell'Ufficio di Piano.

Il parere tecnico-consultivo del Nucleo di Valutazione sarà concernente l'ammissibilità a contributo dei progetti, l'individuazione della spesa ammissibile a contributo, e verterà sulla compatibilità degli stessi con le finalità e le disposizioni e indirizzi della normativa regionale e degli strumenti di programmazione.

Il Presidente della Giunta regionale sottopone alla valutazione della Conferenza dei servizi, ai sensi del comma 8 dell'art.1 della legge 424/89, le iniziative ammissibili a contributo.

La conferenza dei servizi, presieduta dal Presidente della Giunta regionale e nominata con decreto dello stesso, si esprime nei termini e con i poteri previsti dalla richiamata norma di legge.

La Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale al Turismo, sulla base dei criteri, delle priorità e della quota posta a disposizione della Regione, nonchè della valutazione da parte della conferenza dei servizi, definisce le iniziative ammesse a contributo indicando per ciascuna:

- il soggetto beneficiario;
- l'iniziativa;
- la localizzazione;
- l'importo dell'investimento ammesso;
- l'importo del mutuo assistito da contributo pubblico;
- il termine perentorio di fine lavoro.

Con lo stesso provvedimento sono definite le modalità di corresponsione del contributo, nonchè i casi di decadenza o di revoca.

90A1434

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Latteria sociale Turnaria di Tarcetta - Soc. coop. a r.l.», in Tarcetta e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 1021 datata 8 marzo 1990 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «Latteria sociale Turnaria di Tarcetta - Soc. coop. a r.l.», con sede in Tarcetta, costituita il 23 aprile 1970 per rogito notaio dott. Livio Rubini di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giancamillo Tavano, con studio in Udine, via Marco Volpe n. 27.

90A1451

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 26 maggio 1989 concernente: «Autorizzazione alla "Avandero S.p.a." ad istituire un centro di raccolta e smistamento merci che devono formare oggetto di operazioni doganali presso i propri impianti siti in Biella». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 3 agosto 1989).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 5, seconda colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al quarto comma delle premesse, dove è scritto: «... è operante una sezione doganale, dipendente dalla dogana di *Torino*, giusta quanto disposto con ....», si legga: «è operante una sezione doganale, dipendente dalla dogana di *Biella*, giusta quanto disposto con ...».

90A1467

Comunicato relativo ai decreti del Ministro delle finanze 12 gennaio 1990 concernenti l'approvazione dei modelli 740 e 750 per la dichiarazione dei redditi. (Decreti pubblicati nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1990).

Gli allegati ai decreti citati in epigrafe e qui di seguito elencati sono così rettificati.

Nelle istruzioni allegate al decreto di approvazione dei modelli 740 concernenti la dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1990, è apportata la seguente rettifica in corrispondenza della sotto indicata pagina del sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale:*

alla pag. 77, prima colonna, nelle istruzioni per la compilazione del «rigo G50», al nono rigo, dove è scritto: «... conclusi a partire dal *1° gennaio 1989* ...», si legga: «... conclusi a partire dal *2 marzo 1989* ...».

Nelle istruzioni allegate al decreto di approvazione dei modelli 750, concernenti la dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di quella della persone giuridiche e dell'ILOR, da presentare nell'anno 1990 dalle società, è apportata la seguente rettifica in corrispondenza della sotto indicata pagina del sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale:*

alla pag. 126, seconda colonna, nelle istruzioni per la compilazione del «rigo A77», al quarto capoverso, settimo rigo, dove è scritto: «... conclusi a partire dal *1° gennaio 1989* ...», si legga: «... conclusi a partire dal *2 marzo 1989* ...».

90A1468

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria S. LABATE
  Via Giudecca
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **PAGANI (Salerno)**
  Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
  Piazza Municipio
- **SALERNO**
  Libreria D'AURIA
  Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  di Fermani Maurizio
  Via Corrado Ricci, 35
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO

- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 0 7 5 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000